



PERCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE

Testo della Domanda	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Feedback domanda per risposta sbagliata
Lo stato di insolvenza è una situazione in cui...	L'imprenditore si trova nell'incapacità, temporanea o duratura, di far fronte al pagamento dei debiti aziendali	Il creditore si trova nell'incapacità, temporanea o duratura, di far fronte alla richiesta dei suoi crediti	Si trova l'imprenditore fallito dopo la chiusura della procedura fallimentare	Sono valutati debiti e crediti dell'imprenditore al fine di soddisfare le richieste del Tribunale e del curatore	La risposta corretta è la n. 1 L'imprenditore che si trova nell'incapacità, temporanea o duratura, di far fronte al pagamento dei debiti aziendali, si definisce in stato di insolvenza. In concomitanza all'insorgere dello stato di insolvenza, sorge l'esigenza di garantire un uguale regolamento di tutti i rapporti giuridici che fanno capo all'imprenditore in questione. Ciò per assicurare, ai sensi dell'art.2471 cod. civ. la parità di trattamento di tutti i creditori (par condicio creditorum) che hanno investito nell'impresa e che quindi hanno eguali diritti a soddisfarsi sui beni del debitore. Tale principio trova delle limitazioni in presenza di cause legittime di prelazione, come ad es. privilegi, pegni, ipoteche, che attribuiscono al relativo titolare il diritto di soddisfarsi sul ricavato della procedura esecutiva, con precedenza sugli altri creditori, i cd. chirografari. All'interno del nostro ordinamento, la procedura giudiziale volta a liquidare l'intero patrimonio è la procedura concorsuale. Questa si distingue dalle singole procedure individuali che risultano inadeguate per la tutela della massa dei creditori.

<p>Se è stato dichiarato il fallimento, l'imprenditore può ancora essere considerato capace di adempiere alle proprie obbligazioni?</p>	<p>Sì, se il fallimento è stato dichiarato su ricorso del Pubblico Ministero</p>	<p>No, perché il fallimento coincide con la capacità dell'imprenditore di far fronte, con il proprio patrimonio, alle obbligazioni aziendali</p>	<p>No, perché il fallimento coincide con l'incapacità dell'imprenditore di far fronte, con il proprio patrimonio, alle obbligazioni aziendali</p>	<p>Sì, solo se a fallire è una s.r.l.</p>	<p>La risposta corretta è la n. 3 Il fallimento coincide con l'incapacità dell'imprenditore di far fronte, con il proprio patrimonio, alle obbligazioni aziendali. Gli elementi che caratterizzano il fallimento sono quindi l'universalità, in quanto il fallimento coinvolge l'intero patrimonio del debitore, ovvero il complesso dei beni e dei rapporti giuridici presenti e futuri del fallito e la concorsualità, poiché la procedura si svolge nell'interesse di tutti i creditori del fallito, i quali devono essere soddisfatti in egual misura, salvo il rispetto delle legittime cause di prelazione. Con riferimento, invece, ai presupposti del fallimento, si distinguono quello soggettivo, ovvero che il debitore sia un imprenditore commerciale. Sul punto, al contrario, ai sensi dell'art. 1 L.F., così come modificato dal D.Lgs. n.169/2007, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che abbiano il possesso congiunto di: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, - sempre nello stesso periodo -, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro e un ammontare di debiti (sia scaduti, sia non scaduti) non superiore a 500.000 euro. È necessario verificare altresì il presupposto oggettivo, ovvero la manifestazione dello stato di insolvenza. Si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 L.F., l'imprenditore che non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Il correttivo alla riforma ha previsto che il fallimento possa essere dichiarato solo se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a 30.000 euro. infine, sotto il profilo dei cd. presupposti negativi, è necessario verificare che l'imprenditore commerciale non sia già sottoposto ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa, non abbia fatto domanda di concordato preventivo e non abbia i requisiti per l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria.</p>
---	--	--	---	---	--

<p>Può essere assoggettata a fallimento un'impresa agricola?</p>	<p>Sì, solo se svolta nella forma di società per azioni</p>	<p>No, in quanto non è di regola un'impresa commerciale</p>	<p>Sì, verificato lo stato di insolvenza dell'imprenditore</p>	<p>No, se i debiti scaduti non superano complessivamente i 30.000 euro</p>	<p>La risposta corretta è la n. 2 La legge fallimentare disciplina la assoggettabilità al fallimento di ogni soggetto collettivo, dotato di autonomia patrimoniale anche se non di personalità giuridica, che eserciti un'impresa commerciale. Si ritengono pertanto soggette al fallimento le società commerciali, le associazioni, le fondazioni e gli enti no-profit, qualora abbiano come scopo esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciale; i consorzi fra imprenditori con attività esterna; le società cooperative e le società di mutuo soccorso che in concreto esercitino attività commerciale; le società sportive, in seguito alla legge n.586/96 che ha riconosciuto alle società sportive professionistiche la possibilità di avere scopo di lucro. Diversamente, non sono soggette al fallimento gli enti pubblici e la società che superi i requisiti di non fallibilità previsti dall'art. 1 L.F., ovvero: le società semplici; le comunioni a scopo di godimento; le associazioni in partecipazione; le categorie di imprenditori che leggi speciali sottopongono a liquidazione coatta amministrativa; le start-up innovative che sono soggette solo alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.</p>
<p>Il soggetto fallito, a seguito della sentenza che dichiara il fallimento, deve anche comunicare al curatore ogni volta che cambia il proprio domicilio?</p>	<p>Sì, deve comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio</p>	<p>No, non deve comunicare alcunché</p>	<p>Sì, solo se a fallire è una s.p.a.</p>	<p>No, solo se lo stato di insolvenza è stato dichiarato dallo stesso soggetto fallito</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Nei confronti del fallito, la sentenza di dichiarativa di fallimento determina che egli debba, ai sensi dell'art.48 L.F., consegnare al curatore la propria corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento, inclusa quella elettronica. Inoltre, il fallito (così come gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento) deve comunicare al curatore, ai sensi dell'art.49 L.F., ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio e deve presentarsi personalmente agli organi del fallimento per fornire informazioni o chiarimenti sulla gestione della procedura. Sebbene la riforma del 2006 sia intervenuta ampiamente sul punto, permangono tuttavia alcune incapacità che il codice civile e le leggi speciali collegano alla figura del fallito, tra cui: la perdita della possibilità di esercitare alcune professioni (avvocato, titolare di farmacia, geometra) con cancellazione dai relativi albi professionali e la perdita della capacità di assumere determinati uffici (tutore o curatore; giudice popolare; esattore delle imposte; amministratore o liquidatore di società per azioni). Conseguentemente alla perdita del potere di disporre dei propri beni, il fallito deve trasferire al curatore i poteri inerenti la tutela giudiziale. Ai sensi dell'art.43 L.F., infatti, è il curatore che</p>

					sostituisce il fallito nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito. Quest'ultimo, se previsto per legge, ha comunque il diritto di intervenire nel giudizio per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico. La legittimazione processuale del fallito permane, dunque, piena ed esclusiva per le azioni relative ai beni ed ai diritti personali, per i beni inespropriabili, nonché per alcune azioni correlate proprio alla dichiarazione di fallimento, ad es. i giudizi di opposizione alla dichiarazione, di omologazione del concordato, o relativi ad atti e provvedimenti di organi fallimentari.
Al momento della dichiarazione di fallimento, in automatico la proprietà dei beni passa al curatore?	Sì, una volta dichiarato il fallimento	No, la proprietà formalmente e rimane in capo al fallito	Sì, solo se a fallire è una s.p.a.	No, perché i beni sono già trasferiti nella proprietà dei creditori	<p>La risposta corretta è la n. 2</p> <p>La dichiarazione di fallimento determina lo spossessamento del fallito dei suoi beni. Egli, tuttavia, ne mantiene formalmente la proprietà. Tali beni passano all'amministrazione del curatore, che li prende in consegna. A seguito di tale spossessamento il fallito è privato dell'amministrazione e della facoltà di disporre dei suoi beni, che restano vincolati al fallimento. Ai sensi dell'art.44 L.F., tutti gli atti di disposizione compiuti dal fallito, nonché i pagamenti da lui effettuati o ricevuti dopo la sentenza di fallimento, sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Lo spossessamento, tuttavia, non si estende a tutti i beni del fallito, in quanto, ai sensi dell'art. 46 L.F., ne restano esclusi i beni e i diritti strettamente personali; gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni e i salari nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito stesso e della sua famiglia; le cose non soggette a pignoramento ai sensi dell'art. 514 c.p.c.; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale ed i loro frutti; il diritto di abitazione sulla casa di proprietà, nei limiti necessari al fallito ed alla sua famiglia. Al contrario, sono compresi nel fallimento i beni acquistati o ereditati</p>

					che pervengono al fallito durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione di tali beni.
Se fallisce un socio illimitatamente responsabile, fallisce anche la società?	Sì	No	Solo se la società è una s.p.a.	Solo se la società si trova in stato di insolvenza	La risposta corretta è la n. 2 Ai sensi dell'art. 149 L.F., il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società. Diversamente, l'art. 147, co.1, L.F. prevede che la sentenza che dichiara il fallimento di una società in nome collettivo (s.n.c.), società in accomandita semplice (s.a.s.) o società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. In tali caSi, quindi, il fallimento di una società in nome collettivo, registrata o irregolare, determina il fallimento di tutti i soci; il fallimento di una società in accomandita per azioni, determina il fallimento dei soci accomandatari; il fallimento di una società in accomandita semplice, determina il fallimento di tutti i soci accomandatari e dei soci accomandanti che abbiano compiuto atti di immistione nell'amministrazione della società o che abbiano consentito che il loro nome fosse compreso nella ragione sociale. Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili conseguente al fallimento societario non può essere dichiarato, decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso, cessione della quota o esclusione. Parimenti esso non può essere dichiarato, decorso un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata, per esempio, nei casi di trasformazione, fusione o scissione societaria, se sono state rispettate le formalità di pubblicità previste dalla legge. È necessario precisare che l'estensione del fallimento all'ex socio illimitatamente responsabile si realizza solo se la situazione di insolvenza sia insorta prima degli avvenimenti indicati.

<p>Gli imprenditori che hanno cessato l'attività o che sono defunti possono essere dichiarati falliti?</p>	<p>Sì</p>	<p>No</p>	<p>Solo se soci di una s.r.l.</p>	<p>Solo soci illimitatamente responsabili</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Queste due ipotesi sono disciplinate dagli artt. 10 e 11 L.F. In particolare, l'art. 10 L.F., prima della riforma, stabiliva che l'imprenditore che, per qualunque causa, avesse cessato l'esercizio dell'impresa poteva essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, sempre che l'insolvenza si fosse manifestata anteriormente alla cessazione o entro l'anno successivo. Intorno a questo articolo, prima della riforma del 2006, erano sorti diversi dubbi interpretativi a causa della previgente formulazione letterale che contemplava l'ipotesi di "cessazione dall'esercizio dell'impresa", senza considerare l'ipotesi di cancellazione delle società. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 319/2000, aveva dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese". Con la riforma all'art.10 L.F. viene quindi precisato che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla "cancellazione dal registro delle imprese", se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Inoltre, l'art. 10, co.2 L.F., come modificato dal decreto correttivo del 2007, attribuisce al pubblico ministero ed ai creditori la possibilità di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'impresa, qualora sia avvenuta successivamente alla cancellazione. La medesima facoltà non è invece permessa al debitore qualora la cessazione sia avvenuta anteriormente alla cancellazione. I creditori ed il P.M. hanno tempo un anno dalla data della cessazione dell'impresa per richiedere il fallimento del debitore anche dopo il decorso di un anno dalla cancellazione, qualora riescano a provare che l'impresa è proseguita anche dopo l'avvenuta cancellazione. L'art. 11 L.F., inoltre, estende l'applicazione dell'art. 10 L.F. anche all'imprenditore defunto. In tal caso il fallimento può essere chiesto anche dall'erede dell'imprenditore defunto, purché non vi sia stata confusione tra i patrimoni. Un'ulteriore ipotesi è quella della morte dell'imprenditore già dichiarato fallito. In questo caso l'art. 12 L.F. sancisce che la procedura fallimentare prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario.</p>
--	-----------	-----------	-----------------------------------	---	--

<p>Può proporre reclamo contro il fallimento chi abbia un interesse morale ad ottenerne la revoca?</p>	<p>Sì</p>	<p>No</p>	<p>Solo se a fallire è una s.p.a.</p>	<p>Solo se lo stato di insolvenza è stato determinato da una crisi del mercato</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Ai sensi dell'art.18, contro la sentenza che dichiara il fallimento possono proporre reclamo il debitore e qualunque interessato. Con questa espressione si intende chiunque abbia interesse, non solo patrimoniale ma anche morale, ad ottenere la revoca del fallimento. In questa categoria rientra per es. il coniuge del fallito. Secondo la formulazione dell'art. 18 L.F. il ricorso deve essere depositato presso la Corte d'appello nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti, per il debitore, dalla data della notifica della sentenza e, per gli altri interessati, dall'iscrizione nel Registro delle imprese. Tale istanza non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo ricorrano gravi motivi ai sensi dell'art. 19, co. 1, L.F. La sentenza, con cui si chiude il giudizio di reclamo, ricorribile in Cassazione, può accogliere il ricorso e quindi disporre la revoca del fallimento o rigettare il ricorso e confermare pertanto il fallimento. Nell'ipotesi in cui il fallimento venga revocato, sono fatti salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento, mentre alle spese della procedura si applica la previsione contenuta all'art. 26 L.F. Le spese sono poste a carico del creditore istante, qualora questi sia stato condannato ai danni per aver colpevolmente chiesto la dichiarazione di fallimento, mentre sono poste a carico del fallito se, con il suo comportamento, ha causato la dichiarazione di fallimento. Riacquistano efficacia gli atti i cui effetti erano caduti automaticamente con la dichiarazione di fallimento o in conseguenza di revocatoria fallimentare. L'ex fallito riacquista le libertà e le capacità personali limitate o perdute, ivi compresa la capacità processuale. Vengono eliminati tutti gli effetti negativi per i creditori, come, ad es, la sospensione degli interessi sui loro crediti. La revoca del fallimento di una società di persone, in particolare, determina normalmente anche quella dei fallimenti dei soci illimitatamente responsabili.</p>
--	-----------	-----------	---------------------------------------	--	--

<p>L'ordinamento prevede dei casi di esenzione dall'azione revocatoria?</p>	<p>Sì, relativamente alla disciplina effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori</p>	<p>No, in nessuna disposizione in materia fallimentare</p>	<p>Era previsto prima della riforma del 2006</p>	<p>Sì, Solo per le società di persone</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 L'art. 67, co.3, L.F. prevede dei casi di esenzione dall'esercizio dell'azione revocatoria. In particolare, sono sottratti agli effetti dell'istituto i seguenti atti: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata, ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo a di accordi di ristrutturazione stipulati a norma dell'art. 182bis L.F., nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie poste legalmente in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo e anche prima dell'ammissione alla procedura; i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di ??I pagamenti serviti strumentali all'accesso alla procedura di concordato preventivo.</p>
---	---	--	--	---	--

L'affitto di azienda del fallito viene concesso al fine di...	Velocizzare l'esdebitazione	Diminuire il rischio di lasciare i creditori insoddisfatti	Conservarne e temporaneamente l'integrità, anche nella prospettiva della sua migliore collocazione e sul mercato	Verificare le capacità produttive dell'azienda a stessa	<p>La risposta corretta è la n. 3</p> <p>La riforma del 2006, colmando una precedente lacuna, ha recepito la prassi diffusa di utilizzare l'affitto di azienda del fallito per conservarne temporaneamente l'integrità, anche nella prospettiva della sua migliore collocazione sul mercato e ne ha previsto una specifica disciplina all'art. 104bis L.F. Questa norma prevede che, il Giudice delegato, anche prima della presentazione del programma di liquidazione, possa autorizzare, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami, quando ciò sia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di sue parti. La scelta dell'affittuario deve tener conto del canone offerto, delle garanzie prestate e dell'attendibilità del piano di prosecuzione delle attività, considerata la conservazione dei livelli occupazionali. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze di liquidazione dei beni. Il contratto di affitto è stipulato dal curatore, nelle forme previste dall'art. 2556 cod. civ. e deve prevedere: il diritto del curatore di procedere all'ispezione della azienda; la prestazione di idonee garanzie per le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge; il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo.</p>
Per il debitore fallito quale può essere un vantaggio della dichiarazione di fallimento?	Non potrà più essere assoggettato o a fallimento	Tutti i suoi debiti presenti e futuri sono cancellati	Sono precluse, ai singoli creditori, le azioni esecutive e cautelari individuali sui beni del fallito	Il fallito può esigere anticipatamente i crediti che vanta presso terzi	<p>La risposta corretta è la n. 3</p> <p>La sentenza dichiarativa di fallimento conferisce ai creditori il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione del patrimonio del fallito, sulla base dell'importo del credito al momento della dichiarazione di fallimento. Restano precluse, quindi, ai singoli creditori, le azioni esecutive e cautelari individuali sui beni del fallito. Per garantire a tutti i creditori il diritto della par condicio i debiti pecuniari e non pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento. Al concorso partecipano anche i creditori condizionali, ovvero i creditori che, sebbene in attesa dell'accertamento della condizione, sono ammessi al passivo con riserva; le somme loro spettanti vengono accantonate ai sensi degli artt. 55, 96, 113 e 113bis L.F. Ai sensi dell'art.55 L.F., la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Per i</p>

					crediti cd. privilegiati, cioè garantiti da pegno, ipoteca, o muniti di privilegi generali speciali, invece, ai sensi dell'art.54 L.F., non è sospeso il corso degli interessi legali. Questi ultimi, inoltre, non partecipano alla par condicio creditorum e fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati e solo allorché non siano soddisfatti interamente con il valore realizzato da tali beni diventano -per il residuo- creditori chirografari e concorrono con costoro nelle ripartizioni del resto dell'attivo.
Il fallimento ha effetto sui contratti in corso di esecuzione?	Sì, produce i suoi effetti anche su tali contratti	No, non ha alcun effetto su tali contratti	Sì, solo se i contratti disciplinano l'erogazione di servizi	Sì, solo se i contratti sono stipulati a favore di terzi	La risposta corretta è la n. 1 Il fallimento coinvolge, con i limiti previsti, l'intero patrimonio del debitore, per cui necessariamente anche una serie di rapporti giuridici costituiti prima della dichiarazione di fallimento. Per quanto concerne i rapporti sorti prima della dichiarazione di fallimento che non abbiano avuto completa esecuzione da ambo le parti, la riforma del 2006 ha modificato l'art. 72 L.F. che si applica a tutte le tipologie contrattuali e individuato delle eccezioni con riferimento ad alcuni rapporti tipici. La regola generale di cui al citato art.72 L.F. è costituita dalla sospensione del rapporto che risulti pendente al momento della dichiarazione di fallimento, con facoltà di scelta per il curatore di proseguire nell'esecuzione del contratto, assumendo tutti gli obblighi da questo nascenti, ovvero di sciogliere il rapporto, facendo venir meno le ulteriori obbligazioni. Di conseguenza i contratti già eseguiti da una delle parti restano in vita, se, però, ad eseguirli è stata la controparte del fallito; questa, in quanto creditore, entrerà nel numero dei creditori concorrenti e dovrà accontentarsi della percentuale fallimentare. Per i contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti bisogna distinguere quelli avuto riguardo alla persona che li ha sottoscritti che si sciolgono per il fatto stesso del fallimento di una delle parti, es. il mandato. Gli altri, quali ad es. i rapporti di lavoro subordinato sottoscritti con i dipendenti, proseguono necessariamente con subentro del curatore nella posizione del fallito. Per tutti gli altri, sarà il curatore, previa

					<p>autorizzazione del comitato dei creditori, a decidere se mantenerli in vita. Ad ogni modo, il rapporto rimane sospeso in attesa che gli organi fallimentari comunichino le loro intenzioni. In queste ipotesi, il contraente in bonis potrà costituire in mora il curatore facendogli assegnare dal giudice delegato un termine per effettuare la scelta sulla sorte del contratto, decorso il quale il contratto si intenderà risolto. Nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto, il curatore subentrerà in luogo del fallito, assumendone tutti i relativi obblighi. In caso di scioglimento, invece, il contraente in bonis ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento.</p>
<p>È possibile proporre proposte di concordato alternative a quella presentata dal debitore?</p>	<p>Sì, solo se il debitore è una s.r.l.</p>	<p>No, perché questo è un diritto che spetta solo al debitore</p>	<p>Sì, solo se la proposta di concordato è presentata prima dell'istanza di fallimento</p>	<p>Sì, i creditori possono presentare proposte di concordato alternative</p>	<p>La risposta corretta è la n. 4 Con le modifiche alla Legge fallimentare introdotte dalla L. 132/2015 è stato reso possibile ai creditori la presentazione all'assemblea dei creditori di proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore. Il concordato, quindi, si apre ai creditori che possono prendere l'iniziativa e presentare proposte alternative. In particolare, ai sensi dell'art. 163 L.F. è concessa la facoltà ad una maggioranza qualificata di creditori, ovvero una maggioranza che rappresenti almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale allegata al ricorso, di presentare una proposta migliorativa rispetto a quella formulata dal debitore. Tale proposta è portata in votazione, in sede di adunanza, in concorrenza con quella presentata dal debitore. Il debitore che non proponga ai creditori chirografari il pagamento di almeno il 40%, in caso di concordato liquidatorio o del 30%, in caso di concordato in continuità, potrà vedere il proprio piano messo a confronto con quello dei creditori. Sarà quindi il voto della massa dei creditori a stabilire quale ipotesi verrà attuata. Un'altra novità introdotta dalla L.132/2015 è rappresentata dall'introduzione del nuovo art. 163bis nella Legge Fallimentare, rubricato offerte concorrenti. Tale articolo prevede che qualora il piano concordatario dovesse</p>

					<p>prevedere la vendita dell'azienda, di un suo ramo o di beni aziendali specifici, si aprirà un procedimento competitivo per cercare interessati all'acquisto, allo scopo di ottenere un ricavo maggiore. Si introduce, quindi, l'obbligo di attivare procedure competitive finalizzate alla ricerca ed alla selezione di potenziali acquirenti anche qualora la proposta di concordato contenga già un'offerta per l'acquisto dell'azienda o di altri beni specifici. Ciò è stato introdotto al fine di stimolare una maggiore concorrenza nelle procedure di concordato al fine di consentire un migliore soddisfacimento dei creditori.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>se il fallimento si chiude senza il pagamento integrale di tutti i debitori, il fallito può chiedere lo stesso di essere liberato?</p>	<p>Sì, a seguito dell'istituto delle esdebitazioni introdotto dalla riforma del 2006</p>	<p>No, fino a quando il fallito non ha saldato tutti i suoi debiti</p>	<p>Sì, se il fallito costituisce subito una nuova società</p>	<p>Sì, solo se a fallire è una s.p.a. con responsabilità limitata</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 La riforma del 2006 ha introdotto, agli artt. 142-144 L.F., l'istituto dell'esdebitazione del fallito, che consiste nella liberazione dello stesso, una volta chiusa la procedura senza l'integrale pagamento di tutti i creditori, dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti per intero. La conditio sine qua non per cui è possibile applicare questo istituto è che il fallito sia considerato meritevole, ovvero che non si sia reso autore di comportamenti fraudolenti nei confronti dei creditori ed abbia collaborato con gli organi della procedura per il proficuo e celere realizzarsi della stessa. Può beneficiare dell'esdebitazione solo il fallito persona fisica, essendo pertanto escluse dall'istituto le società dichiarate fallite. Il fallito può inoltre richiedere l'esdebitazione solo qualora sia in possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi positivi: non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento; non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte. Il decreto del Tribunale che accoglie la richiesta di esdebitazione produce i seguenti effetti nei confronti dei creditori: i creditori che hanno partecipato al fallimento, in quanto avevano presentato domanda di insinuazione al passivo dello stesso, perdono ogni diritto di agire individualmente nei confronti del fallito per la parte di credito rimasta insoddisfatta, ma conservano il diritto di agire per la parte residua nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso del fallito ai sensi dell'art. 142, ultimo comma, L.F.; i creditori del fallito, che, pur vantando un credito anteriore alla</p>
---	--	--	---	---	---

					<p>procedura di fallimento, non hanno partecipato allo stesso perché non hanno presentato domanda di insinuazione, potranno agire individualmente nei confronti del fallito per la sola parte attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>Il programma di liquidazione costituisce...</p>	<p>Il piano di riparto dei beni da liquidare</p>	<p>L'atto conclusivo del concordato preventivo</p>	<p>L'atto di pianificazione e di indirizzo delle modalità e dei termini previsti per la quantificazione del passivo</p>	<p>L'atto di pianificazione e di indirizzo delle modalità e dei termini previsti per la realizzazione dell'attivo</p>	<p>La risposta corretta è la n. 4 Così come precisato dal decreto correttivo del 2007 il programma di liquidazione costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo delle modalità e dei termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve indicare: l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, o di autorizzarne l'affitto a terzi; l'esistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco; le condizioni di vendita dei singoli cespiti; il termine entro il quale sarà ultimata la liquidazione dell'attivo, che non potrà in ogni caso eccedere i due anni dal deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, fatta salva la possibilità per il curatore di indicare, in maniera motivata, la necessità di un termine maggiore, seppur limitatamente a specifici cespiti dell'attivo. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo costituisce una giusta causa di revoca del curatore. Prima dell'approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. La legge fallimentare fissa i principi generali che il curatore deve seguire nella liquidazione, applicabili a tutti i tipi di vendita e di atti di liquidazione. Gli atti in questione sono: le vendite e gli altri atti di liquidazione soggetti a procedure competitive; le vendite devono avvenire sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti; le procedure devono garantire la massima informazione e partecipazione degli interessati. In tutti i casi, l'obiettivo finale è massimizzare il realizzo economico. Il curatore non è più vincolato ai rigidi schemi della vendita all'incanto o senza incanto previsti dal codice di procedura civile, ma può decidere, nel programma di liquidazione, la modalità di vendita che ritiene più conveniente. Potrà quindi prevedere nel piano qualsiasi forma di vendita (all'incanto, senza incanto, a trattativa privata), sulla base del solo giudizio di convenienza per la procedura. A seguito delle modifiche introdotte dalla L.132/2015, le vendite e gli atti di liquidazione, con le rispettive nuove modalità, potranno anche prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente.</p>
--	--	--	---	---	--

<p>È possibile riaprire un fallimento?</p>	<p>Sì, solo nei casi previsti dalla legge</p>	<p>No, in nessun caso</p>	<p>Sì, solo per le società di grandi dimensioni</p>	<p>No, salvo non lo richieda la totalità del comitato dei creditori</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 L'art. 121 L.F. limita la possibilità di dichiarare la riapertura del fallimento alle sole ipotesi previste dai numeri 3 e 4 dell'art. 118 L.F., ovvero: chiusura per ripartizione finale dell'attivo senza integrale soddisfazione dei creditori ammessi e chiusura per mancanza di attivo. In tali casi il Tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi. La riapertura del fallimento può avvenire su espressa domanda del debitore o di uno dei creditori. Per ciò che concerne gli organi fallimentari, mentre il giudice delegato e il curatore -se possibile- rimangono i medesimi del fallimento originario, il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. Con la sentenza di riapertura ricomincia la procedura fallimentare, secondo le norme ordinarie, fatta eccezione per i termini che possono essere ridotti fino alla metà. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo e viene pubblicata.</p>
<p>La procedura di concordato preventivo, una volta omologato, prevede una fase esecutiva?</p>	<p>Sì, una volta che il concordato è stato omologato, si apre la fase esecutiva</p>	<p>No, non è una fase necessaria in questa procedura</p>	<p>Sì, è necessaria solo se la società che propone il concordato è di grandi dimensioni</p>	<p>No, perché una volta omologato, il concordato costituisce titolo esecutivo</p>	<p>La risposta corretta è la n.1 Il decreto di omologazione apre la fase esecutiva del concordato preventivo. Le modalità sono diverse a seconda del contenuto del piano accettato dai creditori. Il commissario giudiziale sorveglia l'adempimento del concordato e riferisce al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Se il concordato prevede ad es. il pagamento dei creditori nella percentuale concordata, si provvede alle operazioni di liquidazione del patrimonio sociale, seguite dalla ripartizione delle somme che sono state ricavate. Anche sulla fase esecutiva del concordato è intervenuta la L. 132/2015, che ha introdotto la disciplina delle proposte concorrenti di concordato. Con l'introduzione di nuovi commi all'art. 185 L.F. si prevede che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, una volta che questa sia stata approvata ed omologata. Contro manovre elusive, se il debitore non provvede al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne ritarda il compimento, il tribunale potrà sostituire l'imprenditore con il commissario giudiziale. Tale concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al</p>

					decreto di apertura della procedura. Essi devono essere pagati nella misura prevista dal piano omologato e non possono pretendere di più. Si devono pagare anche i creditori inclusi nell'elenco predisposto dal commissario giudiziale ma che non hanno partecipato alla procedura che hanno votato contro la proposta di concordato. I creditori estranei alla procedura possono agire in giudizio contro il debitore concordatario per ottenere il riconoscimento del loro credito e procurarsi un titolo esecutivo per il loro pagamento. In alternativa, entro un anno dall'ultimo pagamento, possono agire per la risoluzione del concordato.
La procedura di concordato preventivo...	Determina lo spossessamento dell'imprenditore dei suoi beni come nel fallimento	Lascia l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa e nell'amministrazione dei suoi beni	Lascia l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, affiancato dal curatore	Rimuove l'imprenditore dall'esercizio dell'impresa e lo sostituisce con un curatore	La risposta corretta è la n. 2 L'ammissione alla procedura di concordato preventivo, a differenza del fallimento, lascia l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa e nell'amministrazione dei suoi beni. Tuttavia, la sua attività è costantemente sottoposta al controllo del commissario giudiziale. Per gli atti di straordinaria amministrazione, inoltre, è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato come condizione di efficacia degli stessi. Ad ogni modo il Tribunale può, nel decreto di apertura della procedura, stabilire un limite di valore al di sotto del quale tale autorizzazione non è dovuta. Gli effetti del concordato preventivo nei confronti dei creditori sono analoghi a quelli del fallimento, soprattutto in termini di rispetto della par condicio creditorum e quindi: divieto di azioni individuali esecutive e cautelari sui beni dell'imprenditore. Gli effetti menzionati si protraggono fino al momento in cui il decreto di omologazione diviene definitivo. Circa i contratti in corso di esecuzione, al fine di venire incontro all'esigenza del debitore di liberarsi dai contratti gravosi, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato può autorizzarlo a sciogliersi. La sospensione, però, non può essere richiesta per i contratti di lavoro subordinato, contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti, contratti di locazione di immobili.

					<p>Sulla disciplina dei contratti pendenti è intervenuto la L. 132/2015 prevedendo che: la richiesta di scioglimento del contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito possa essere avanzata anche successivamente alla presentazione del ricorso di ammissione al concordato; lo scioglimento sia autorizzato dal giudice delegato con decreto motivato, sentito l'altro contraente; lo scioglimento (o la sospensione) del contratto abbiano effetto dalla data di comunicazione all'altro contraente del decreto del giudice; il credito derivante da prestazioni eseguite dopo la presentazione della domanda di concordato sia prededucibile.</p>
<p>Per continuità aziendale si intende la prosecuzione dell'attività di impresa...</p>	<p>Da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento o dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione</p>	<p>Da parte del creditore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento o dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione</p>	<p>Da parte del curatore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova</p>	<p>Nessuna delle precedenti</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Con il concordato in continuità aziendale si indica la procedura nella quale si favoriscono i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività di impresa. Per continuità aziendale si intende la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore o di ripresa dell'attività da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione. Si è in presenza, quindi, di concordati che presuppongono la continuità dell'esercizio dell'impresa e in cui l'adempimento della proposta è reso possibile dai flussi di cassa positivi generati dalla continuità operativa dell'azienda. A tal fine l'imprenditore dovrà predisporre un piano industriale nel quale dovrà emergere che, pagati tutti i costi correnti, l'azienda è in grado di sviluppare risorse di cassa in eccesso che potrà destinare alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Nei contratti pubblici, l'intento di favorire i piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa, viene perseguito con regole particolari. Si prevede che i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono, nonostante l'esistenza di patti contrari. Inoltre, in deroga a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, è previsto che l'impresa in concordato con continuità possa</p>



			costituzion e		partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, se soddisfa determinati requisiti.
--	--	--	------------------	--	---

<p>L'accordo di ristrutturazione dei debiti si basa su patti stragiudiziali?</p>	<p>Sì, patti stragiudiziali tra il debitore e la totalità dei creditori</p>	<p>No, sono accordi giudiziali</p>	<p>Sì, patti stragiudiziali tra il debitore e il curatore</p>	<p>Sì, patti stragiudiziali tra il debitore e almeno il 60% dei creditori</p>	<p>La risposta corretta è la n. 4 Si tratta di una procedura introdotta con lo scopo di velocizzare il risanamento dell'esposizione debitoria perché basata su patti stragiudiziali fra debitore e almeno il 60% dei creditori. Ai sensi dell'art. 161 legge fall., il debitore, unitamente al ricorso, deve presentare i seguenti documenti: una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. In ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. In termini di valenza economica, tali patti vengono suffragati dalla relazione di un esperto che è iscritto nel registro dei revisori legali dei conti. L'accordo può essere presentato dall'imprenditore che si trova in stato di crisi, ovvero in una fase in cui non si è ancora determinata la più grave situazione di insolvenza. Allorquando, quindi, l'imprenditore chieda l'omologazione di tale accordo stragiudiziale, deve depositarlo nella cancelleria del Tribunale, unitamente alla documentazione richiamata sopra e alla relazione del professionista. A seguito dell'omologazione, il pagamento integrale dei creditori non aderenti all'accordo deve avvenire entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. Questa ulteriore dilazione è volta a rendere maggiormente applicabile la fattispecie giuridica della composizione delle crisi aziendali. L'accordo, quindi, viene pubblicato nel registro delle imprese, così acquistando efficacia. I creditori ed ogni altro interessato, da questo momento, possono proporre opposizione entro 30 giorni. Il Tribunale decide le opposizioni con decreto motivato. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato sono esenti da revocatoria. Circa gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010 ha previsto un'estensione delle ipotesi in cui per i creditori è esclusa la possibilità di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, anche nella fase delle</p>
--	---	------------------------------------	---	---	---

					<p>trattative funzionali alla conclusione dell'accordo. In questo caso è necessaria una richiesta dell'imprenditore, corredata da una sua dichiarazione che attesti la presenza di trattative con i creditori che devono rappresentare almeno il 60% dei crediti, nonché una dichiarazione di un professionista sulla presenza delle condizioni per assicurare il pagamento dei creditori che non partecipano alla trattativa o che hanno negato la loro disponibilità a trattare.</p>
--	--	--	--	--	--

<p>Per grande impresa ai fini dell'attivazione della procedura di amministrazione straordinaria, sin intende...</p>	<p>Una società con debiti per un ammontare complessivo pari a 300 milioni</p>	<p>Una società con almeno 100 dipendenti e debiti per un ammontare complessivo pari a 700 milioni</p>	<p>Una società con almeno 700 dipendenti e debiti per un ammontare complessivo pari a 100 milioni</p>	<p>Una società con almeno 500 dipendenti e debiti per un ammontare complessivo pari a 300 milioni</p>	<p>La risposta corretta è la n. 4</p> <p>Con la legge 39/2004, di conversione (con modifiche) del D.L. 347/2003, è stata introdotta la normativa speciale diretta a disciplinare le conseguenze dello stato di insolvenza di grandi imprese, in ipotesi di situazioni di crisi particolarmente rilevanti. Si tratta di una procedura di amministrazione straordinaria accelerata alla quale l'impresa può accedere se possiede congiuntamente un numero di lavoratori subordinati non inferiori a 500 da almeno un anno e debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo inferiore a 300 milioni di euro. Sul punto, il D.L. 134/2008, convertito nella L. 166/2008, ha modificato i presupposti generali di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria speciale in modo da consentire il ricorso anche per il caso di Alitalia. Oggi la normativa vigente consente l'ammissione alla procedura sia alle imprese che si propongono di attuare un programma di ristrutturazione, sia alle imprese che si propongono di attuare un programma di cessione dei complessi aziendali. L'impresa potrà pertanto richiedere al Ministro dello sviluppo economico, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al Tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria. Il Ministro dello sviluppo economico, se valuta positivamente l'istanza, provvede all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario. Il decreto ministeriale di apertura della procedura determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni del debitore al commissario. Permane, invece, in capo all'organo giudiziario, la competenza a deliberare, con sentenza, lo stato di insolvenza dell'impresa. Qualora il Tribunale accerti la insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero di uno dei requisiti dimensionali, è disposta la cessazione degli effetti del decreto di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria. Allo scopo di evitare che vengano pregiudicati i terzi, vengono però fatti salvi gli effetti e gli atti legalmente compiuti nel frattempo dagli organi della procedura.</p>
---	---	---	---	---	---

<p>Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il commissario straordinario deve presentare all'Autorità amministrativa il programma di cessione del complesso aziendale?</p>	<p>Sì, ma solo dopo che il Tribunale competente lo abbia autorizzato</p>	<p>No, il programma deve essere presentato al Tribunale competente</p>	<p>Sì, il programma deve essere presentato all'Autorità amministrativa</p>	<p>Sì, ma solo se la società è una a partecipazione pubblica</p>	<p>La risposta corretta è la n. 3 La normativa sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza prevede che il commissario straordinario provveda, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza medesimo. Il commissario straordinario presenta quindi all'Autorità amministrativa, entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il programma di cessione del complesso aziendale ovvero il programma di ristrutturazione finanziaria ed economica dell'impresa. Fino al 28 agosto 2008 il ricorso ad un programma di cessione dei complessi aziendali poteva avvenire esclusivamente dopo aver tentato il risanamento dell'impresa tramite un piano di ristrutturazione. Oggi, con le modifiche introdotte dal D.L. 134/2008, convertito nella L. 166/2008, è possibile procedere con un programma di dismissione del complesso aziendale fin dalle prime fasi della procedura. Il commissario, infine, presentando un ricorso contestuale al Tribunale al fine di dichiarare lo stato di insolvenza, può richiedere al Ministero competente l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo. Qualora il piano di ristrutturazione non dovesse essere autorizzato dall'Autorità amministrativa e non fosse possibile adottare un programma di cessione dei complessi aziendali, il Tribunale, sentito il commissario straordinario, dovrà disporre la conversione di tale procedura nel fallimento.</p>
---	--	--	--	--	--

<p>Le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali sono sottoposte alla medesima disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza?</p>	<p>Sì, se presentano i medesimi requisiti oggettivi</p>	<p>No, poiché sono previste delle deroghe apposite</p>	<p>Sì, solo se la società che eroga i servizi pubblici è costituita in forma di s.p.a.</p>	<p>Sì, salvo che il Tribunale non dichiari immediatamente lo stato di insolvenza</p>	<p>La risposta corretta è la n. 2</p> <p>Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali è stato previsto un ampliamento della legittimazione che prevede l'apertura della procedura. La nuova disciplina consente al Presidente del Consiglio, oltre che al Ministro competente, di autorizzarne l'ammissione. Il Presidente del Consiglio, o il Ministro, dovranno nominare il commissario straordinario e determinare il relativo compenso, anche in deroga alla normativa vigente in materia. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali è stata introdotta una deroga alla procedura di liquidazione dell'attivo. Il commissario straordinario, in questi casi, può individuare l'acquirente, mediante trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio nel medio periodo, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, nonché dai Trattati internazionali. Sul tema, il D.L.145/2013, convertito nella L. 9/2014 ha previsto lo slittamento del termine da 12 mesi a 24 mesi nel caso in cui il programma di cessione dei complessi aziendali in crisi – seppur attuato dal commissario straordinario - non sia stato realizzato e risulti utile la prosecuzione dell'attività di impresa sulla base di una specifica relazione del commissario. Da ultimo, il D.L. 1/2015, convertito nella L. 20/2015 ha introdotto ulteriori modifiche alla procedura per favorire la soluzione della vicenda ILVA s.p.a. Questa normativa oggi prevede un rafforzamento della disciplina dall'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi. In particolare, prevede che le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono prededurre i crediti anteriori all'apertura della procedura relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degli impianti produttivi essenziali, nonché quelli relativi all'attuazione degli interventi in materia di tutela dall'ambiente e della salute. Inoltre, viene stabilito che il commissario straordinario possa individuare l'affittuario od acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali.</p>
---	---	--	--	--	---

<p>Per reati concorsuali si intendono...</p>	<p>Quei fatti che costituiscono o illecito penale che il curatore o terzi possono commettere in pendenza di una procedura concorsuale</p>	<p>Quei fatti che costituiscono o illecito penale che il fallito o terzi possono commettere in pendenza di una procedura concorsuale</p>	<p>Quei fatti che costituiscono o illecito penale che il fallito o terzi possono commettere e solo dopo la chiusura di una procedura concorsuale</p>	<p>Nessuna delle precedenti</p>	<p>La risposta corretta è la n. 2 I reati concorsuali sono disciplinati dagli artt. 216-237 l.fall. e si intendono quei fatti che costituiscono illecito penale che il fallito o terzi possono commettere in pendenza di una procedura concorsuale. Una peculiare caratteristica degli stessi è l'indispensabile connessione con una procedura concorsuale. Tra questi, il più noto è sicuramente la bancarotta. Il presupposto del reato in esame è l'esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento; infatti, se il fallimento venisse revocato per una qualsiasi ragione, il reato si estingue. In particolare, risponde di bancarotta fraudolenta l'imprenditore fallito che abbia: prima o durante il fallimento, distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni ovvero, al fine di arrecare danno ai creditori, abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti; prima del fallimento, sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o al fine di procurare danno ai creditori, i libri e le altre scritture contabili o li abbia tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; durante il fallimento, distrutto, sottratto o falsificato i libri e le scritture contabili; prima o durante il fallimento, eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione, al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri. Nella bancarotta semplice, invece, ai sensi dell'art.217 l.fall., l'imprenditore fallito deve aver posto in essere una delle seguenti condotte: - fatto spese, personali o per la propria famiglia, eccessive e sproporzionate rispetto alla sua condizione economica; - consumato notevole parte del patrimonio in operazioni puramente aleatorie o manifestamente imprudenti; - compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; - aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; - non soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare; - omesso di tenere, negli ultimi tre anni, le scritture contabili, o le abbia tenute in modo irregolare o incompleto.</p>
--	---	--	--	---------------------------------	---

<p>Può essere perseguito penalmente per bancarotta semplice il soggetto fallito che abbia pagato i creditori in esecuzione di un concordato preventivo ancora non omologato?</p>	<p>Sì, perché avrebbe dovuto attendere l'omologazione</p>	<p>No, perché l'omologazione si dà per avvenuta</p>	<p>Sì, perché la bancarotta semplice può essere contestata in qualsiasi momento</p>	<p>No, perché il reato di bancarotta semplice non può essere contestato per il concordato</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 La l. 122/2010, di conversione del d.l. 78/2010, ha introdotto nella legge fallimentare l'art. 217bis che esclude – nell'ambito delle fattispecie di reato concorsuale commesse dal fallito – la rilevanza penale dei reati di bancarotta. In particolare, tale previsione esclude che si configuri la bancarotta preferenziale o semplice allorché il fallito esegua pagamenti e operazioni in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, purché omologato. Alla medesima esclusione soggiace il piano di risanamento. Tale previsione è stata introdotta al fine di agevolare le procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. La norma è stata modificata dal d.l. 83/2012, convertito nella l. 134/2012, al fine di estendere l'ambito delle esenzioni dai reati di bancarotta anche ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'art. 182quinquies l.fall.. Il d.l. 1/2015, convertito nella l. 20/2015, ha integrato inoltre la norma in esame prevedendo la non configurabilità delle ipotesi di bancarotta preferenziale o semplice nemmeno per le operazioni di finanziamento concluso da imprese sottoposte a commissariamento straordinario, né per i pagamenti e le operazioni compiuti per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.</p>
<p>Il fallito può essere perseguito per ricorso abusivo al credito se dissimula il dissesto?</p>	<p>Sì, conformemente alla disciplina della legge fallimentare</p>	<p>No, poiché è necessario che venga accertato lo stato di insolvenza</p>	<p>Sì, conformemente alla disciplina del codice penale</p>	<p>Sì, conformemente alla disciplina del codice civile</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Oltre alle ipotesi di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice, la legge fallimentare disciplina altre fattispecie di reato, tra cui: il ricorso abusivo al credito, ovvero il reato commesso dall'imprenditore commerciale, dagli amministratori, dai direttori generali e dai liquidatori, i quali, dissimulando il loro stato di insolvenza, ricorrono o continuano a ricorrere al credito; l'omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario; la denuncia di creditori inesistenti; l'inottemperanza all'ordine di presentare il bilancio e le scritture contabili nelle 24 ore dalla sentenza dichiarativa di fallimento; l'inottemperanza all'ordine di presentarsi al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori; la mancata comunicazione al curatore del mutamento di residenza o di domicilio. Tuttavia, la legge fallimentare prevede anche alcuni reati che possono essere compiuti dagli organi fallimentari o dagli ausiliari dell'imprenditore. Tra i reati addebitabili al curatore: l'interesse privato del curatore negli atti del fallimento ai sensi dell'art. 228 l.fall.; l'accettazione di retribuzione non dovuta ai sensi dell'art. 229 l.fall.; l'omessa consegna o</p>

					<p>deposito di cose del fallimento ai sensi dell'art. 230 l.fall.. Tra i reati, invece, dell'instutore dell'imprenditore fallito, vi sono quelli di cui risponde il fallito stesso ai sensi dell'art. 227 l.fall. Mentre, tra i reati dei creditori ai sensi degli artt. 232-233 l.fall., oltre all'ipotesi di concorso nel reato di bancarotta, vi sono: la presentazione di domanda di ammissione di un credito fraudolentemente simulato; la sottrazione, distrazione, ricettazione o dissimulazione di beni del fallito avvenute dopo la dichiarazione del fallimento; la distrazione, ricettazione o acquisto a prezzo notevolmente inferiore a quello corrente dei beni del fallito, compiuti antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ma con la consapevolezza dello stato di dissesto ; il c.d. mercato di voto, cioè la stipulazione di un vantaggio a proprio favore in cambio del voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori.</p>
<p>È perseguibile penalmente l'imprenditore che simula dei crediti al solo fine di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo?</p>	<p>Sì, solo se questi crediti sono realmente inesistenti</p>	<p>Sì, è perseguibile penalmente</p>	<p>No, non è perseguibile e se il concordato viene omologato</p>	<p>No, salvo che il concordato non venga omologato</p>	<p>La risposta corretta è la n. 2 L'art. 236 l.fall., così come modificato dal d.l.83/2015, prevede la reclusione da uno a cinque anni per l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nell'ambito di tali procedure, l'instutore risponde dei reati previsti per il caso di fallimento. Il commissario giudiziale, poi, risponde come il curatore per interesse privato negli atti della procedura e per accettazione di retribuzioni non dovute, mentre i creditori rispondono dei reati di cui agli articoli 232-233 l.fall. Infine, nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma del citato art.236 l.fall..</p>

<p>La circolazione non cartolare dei titoli di credito espone il cessionario a dei rischi?</p>	<p>Sì, circa la titolarità e il contenuto della posizione giuridica acquistata</p>	<p>No, in quanto la circolazione è garantita dal sistema</p>	<p>Sì, ma solo oltre una certa soglia determinata dalla legge</p>	<p>No, mai</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 La circolazione non cartolare dei titoli di credito è rischiosa e di non facile realizzazione. I rischi corsi da un cessionario di un diritto di credito ai sensi degli artt. 1260 ss. cod. civ. o di un rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 1406 ss. cod. civ. concernono sostanzialmente la titolarità e il contenuto della posizione giuridica acquistata. Il conseguimento della titolarità, infatti, dipende dal fatto che il cedente sia a sua volta titolare del diritto ceduto, o comunque legittimato a disporne. E' necessario precisare, inoltre, che il debitore o il contraente ceduto possono opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbero potuto opporre al cedente ai sensi degli articoli 1248 e 1409 cod. civ. Sussistono delle difficoltà anche circa le modalità di attuazione del trasferimento. La cessione è infatti efficace nei confronti del debitore ceduto, ai sensi dell'art.1264 cod. civ., quando questi l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata e richiede comunque il consenso del contraente ceduto ai sensi dell'art. 1406 cod. civ.</p>
<p>Una delle peculiarità dei titoli di credito cartacei è che correla l'esercizio del diritto al semplice possesso del documento?</p>	<p>Sì, ma solo per gli assegni</p>	<p>Sì, per tutti i titoli di credito cartacei</p>	<p>No, per nessun titolo di credito cartaceo</p>	<p>No, salvo riconoscimento della parte che lo ha girato</p>	<p>La risposta corretta è la n. 2 I titoli cartacei sono disciplinati, nei loro aspetti fondamentali, dagli artt. 1992, 1993 e 1994 cod. civ. La funzione principale di questi strumenti consiste nell'attribuzione di un particolare valore giuridico al collegamento tra il documento, cioè il titolo, e il diritto documentato. Tale collegamento si esplica, sul piano giuridico, su un triplice livello: 1) associa la circolazione della posizione giuridica documentata alla circolazione del documento stesso. Poiché il documento è una cosa mobile, è possibile l'acquisto della proprietà anche <i>a non domino</i>, purché se ne consegua il possesso in buona fede ai sensi dell'art. 1153; 2) collega il contenuto del diritto documentato alla lettera di quest'ultimo, ad eccezione delle ipotesi in cui emerga che il debitore non abbia manifestato la volontà di emettere il titolo (ad esempio, per falsità della firma). Il contenuto della pretesa azionabile dall'acquirente è quello risultante dal titolo, poiché nessuna eccezione personale ai precedenti possessori che non sia menzionata nel documento gli è opponibile ex art. 1993 cod.civ.; 3) collega, altresì, l'esercizio del diritto al semplice possesso del documento, eventualmente qualificato dal ricorrere di alcune formalità per certi tipi di titoli. In tal senso, quindi, il possessore che esibisce il titolo cartaceo non deve fornire altra prova della titolarità della sua pretesa e, specularmente, il debitore che paga</p>

					a suo favore è sempre liberato, a meno che, ai sensi dell'art.1992 cod. civ., non disponga di prove certe della carenza di titolarità in capo a questo soggetto.
Le eccezioni opponibili dal debitore di un titolo di credito riguardano solo la forma del titolo?	Sì, qualsiasi eccezione sulla forma	No, anche la persona	No, solo la persona	Sì, solo quando manca la sua identificazione	<p>La risposta corretta è la n. 2</p> <p>Le eccezioni opponibili dal debitore di un titolo di credito si distinguono in eccezioni reali, ovvero quelle opponibili a qualunque possessore, ed eccezioni personali, ovvero quelle opponibili solo al singolo possessore. Fanno parte della categoria delle eccezioni reali, quelle "fondate sul contesto letterale del titolo" (ad es., la somma esposta), quelle "di forma" (ad esempio quando manchi l'identificazione del titolo), quelle riferibili alla falsità della firma, al difetto di capacità di agire o di rappresentanza al momento dell'emissione. Poi vi sono le eccezioni personali. Queste si distinguono in: eccezioni personali in senso stretto, es. il difetto di proprietà del titolo e il difetto di legittimazione; eccezioni fondate su rapporti personali con l'attuale possessore, ad es. la concessione di una dilazione nel pagamento o la compensazione; le eccezioni fondate su rapporti personali con i precedenti possessori che restano inopponibili a questo, a meno che egli non abbia acquistato il titolo intenzionalmente a danno del debitore. È in tale inopponibilità che si manifesta l'autonomia obbligatoria dell'acquisto cartolare. Il principio di letteralità assume caratteri differenziati a seconda del particolare tipo di titolo. Esistono infatti titoli a letteralità piena, come la cambiale o l'assegno, in cui il documento contiene integralmente gli elementi della pretesa. Accanto ad essi vi sono invece titoli a letteralità incompleta, che menzionano solo in parte il contenuto del rapporto cartolare. È il caso</p>

					del titolo azionario, che va necessariamente integrato con lo statuto della società per conoscere estensione e modalità di esercizio dei diritti del socio..
Il possesso del titolo cartaceo attribuisce la titolarità del rapporto documentato?	Sì	No, è la proprietà del documento che attribuisce la titolarità	Sì, solo se il possessore prova di averlo ricevuto dall'effettivo proprietario o	No, perché il possessore è il proprietario o del titolo	<p>La risposta corretta è la n. 2</p> <p>Per regola generale, la proprietà del documento attribuisce la titolarità del rapporto documentato nei titoli cartacei. Il possesso attribuisce la legittimazione. Questa attiene alla fase di esercizio del diritto e lo rende più agevole. L'art. 1992, co. 1, cod. civ. stabilisce infatti che il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. In quest'ottica, tuttavia, è necessario precisare che l'indicazione circa il diritto del possessore alla prestazione non significa che, di per sé, il possesso conferisca la titolarità del diritto, la quale rimane legata alla proprietà del documento. Il possessore che esibisce il titolo, quindi, non deve fornire altra prova della sua titolarità. Il possesso determinerà sempre una presunzione relativa, essendo sempre possibile che il debitore fornisca la prova contraria. La funzione dell'istituto, sotto questo profilo, è dunque quella di facilitare l'esercizio del diritto, senza imputare al cessionario l'onere della prova. Infatti, ai sensi dell'art. 1992, co.2, cod. civ., il debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberato anche se questi non è il titolare del diritto. Ciò indica che il pagamento nei confronti del possessore è sempre liberatorio per il debitore, che dunque non potrà essere costretto ad un secondo adempimento da parte del vero titolare del diritto, a meno che non si riesca a provare il</p>

					dolo o la colpa grave. È necessario precisare che, in questo frangente, per dolo o colpa grave si intende la circostanza in cui il debitore dispone o avrebbe potuto agevolmente disporre di prove certe che gli avrebbero consentito di respingere la pretesa del possessore.
Tra gli strumenti alternativi di pagamento rientra anche il bonifico?	Sì, è uno degli strumenti alternativi di pagamento	No, poiché non vi è una materiale consegna di titoli di credito	Sì, ma solo tra banche italiane	No, a meno che non sia eseguito dal titolare del conto	<p>La risposta corretta è la n. 1</p> <p>Al posto dei trasferimenti materiali di denaro contante, l'ordinamento prevede i cosiddetti strumenti alternativi di pagamento. Questi risultano accomunati dalla caratteristica della totale assenza del trasferimento fisico di moneta tra debitore e creditore. Al posto di questo, vengono eseguite delle scritturazioni su conti da parte di soggetti che sono a ciò abilitati, es. le banche. In queste tipologie rientrano sicuramente strumenti quali i bonifici, gli addebiti diretti, i pagamenti a mezzo carte, sia di debito, che di credito. Tra queste, l'operazione sicuramente più diffusa è quella del bonifico. Questo, si identifica con il procedimento di trasferimento di fondi che ha luogo su iniziativa di un soggetto titolare di un conto, il quale ordina il trasferimento della disponibilità di una determinata somma dal suo conto ad un altro, intestato allo stesso o a diverso titolare. Questa tipologia differisce dal cosiddetto addebito diretto, disciplinato dall'art. 1, co. 1, lett. v, del d.lgs. 10/2011, consistente nel "servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo". Per i pagamenti mediante carta, va rilevato, invece che ad essa vengono ricondotte sia le carte di debito, che consentono transazioni e/o prelievi con contestuale</p>

					<p>movimentazione dei fondi disponibili sul conto corrente, sia le carte di credito, che consentono invece l'effettuazione di transazioni e/o prelievi con regolamento sul conto rinviato ad un momento successivo. In quest'ultimo caso, in particolare, tra emittente e titolare della carta sussiste un rapporto cosiddetto di provvista, mentre tra l'emittente e il fornitore dei beni o dei servizi, una convenzione.</p>
<p>Il d.lgs. 11/2010 che recepisce la direttiva europea sui pagamenti, si applica solo alle banche?</p>	<p>Sì, solo alle banche</p>	<p>No, anche agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento e a Poste Italiane s.p.a.</p>	<p>No, anche agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento</p>	<p>No, solo agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento</p>	<p>La risposta corretta è la n. 2 La direttiva 2007/64/CE, sui servizi di pagamento nel mercato interno (<i>Payment Service Directive</i>) è stata recepita in Italia dal d.lgs. 11/2010. L'obiettivo di questa normativa consiste nell'armonizzazione del quadro giuridico per i servizi di pagamento. Attenzione particolare viene riservata in termini di costi, di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi vigenti a livello nazionale. Tale disciplina si applica, infatti, a tutti i pagamenti in euro prestati nell'Unione europea, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, e senza limitazione d'importo. L'ambito soggettivo si estende, oltre che alle banche, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento e a Poste Italiane s.p.a. Il d.lgs.11/2010, che ha novellato in parte il TUB, è stato successivamente modificato dal d.lgs. 218/2017, che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE (PSD2). La PSD2, in particolare, al fine di adeguare il quadro normativo europeo relativo ai servizi di pagamento alle nuove tecnologie e ai nuovi canali di comunicazione (internet e mobile) ha introdotto, tra l'altro, requisiti di sicurezza più stringenti per i pagamenti elettronici e ha ridotto, da un lato, la responsabilità dell'utente nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate e, dall'altro, l'ambito degli strumenti di pagamento c.d. a spendibilità limitata, esentati dall'applicazione di tale disciplina. Da notare, inoltre, che la disciplina</p>

					<p>dettata dalla PSD2 mira, inoltre, ad aprire il mercato europeo dei pagamenti a nuovi fornitori, le cosiddette Terze Parti, che si interpongono tra l'utente e il prestatore presso il quale l'utente ha acceso il proprio conto di pagamento, a condizione che quest'ultimo sia accessibile online (c.d. <i>open banking</i>).</p>
<p>La nullità delle clausole vessatorie ai sensi del Codice del Consumo è...</p>	<p>Assoluta, in quanto la legittimazione ad impugnare il contratto spetta a chiunque ne abbia interesse</p>	<p>Totale, determinando l'invalidità dell'intero contratto</p>	<p>Rilevabile solo d'ufficio dal giudice</p>	<p>Relativa, operando solo a vantaggio del consumatore</p>	<p>La risposta corretta è la n. 4 Ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), le clausole vessatorie sono quelle "che, malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". È però necessario che tale squilibrio sia contrario al principio della buona fede in senso oggettivo, in base al quale le parti hanno il dovere di comportarsi correttamente nella fase di formazione del contratto. Il legislatore ha fornito una elencazione esemplificativa ma non esaustiva delle clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Trattasi quindi di una presunzione relativa (cd. presunzione iuris tantum), superabile dimostrando il contrario. Considerando lo squilibrio informativo che caratterizza le parti dei contratti consumeristici, il legislatore - a tutela del consumatore quale parte del contratto considerato più debole sotto il profilo informativo - commina la sanzione della nullità della clausola vessatoria. Trattasi, tuttavia, di una forma di invalidità particolare sotto il profilo del suo regime giuridico. Essa, infatti, è rilevabile d'ufficio dal giudice ma opera solo a vantaggio del consumatore che può decidere di non avvalersene. Ne consegue che il giudice può rilevarla ma non dichiararne d'ufficio la sua invalidità. Inoltre, detta nullità – contrariamente alla nullità codicistica (art. 1418 ss. c.c) - è di regola parziale, in quanto il contratto rimane per il resto valido. In aggiunta alla tutela inibitoria,</p>

					<p>il d.l. 1/2012 (conv. in l. 27/2012) ha inserito nel Cod. Cons. l'art. 37bis che offre un'ulteriore importante tutela - di carattere amministrativo - contro la vessatorietà delle clausole. Competente ad accertare la vessatorietà delle clausole è, in questo caso, l'Autorità garante della concorrenza del mercato che potrà procedere d'ufficio o su denuncia, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o le loro unioni. Il provvedimento che accerta e dichiara la vessatorietà della clausola è poi diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore autore della clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>Per contratto a distanza si intende qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore mediante l'uso ...</p>	<p>Esclusivo dei mezzi di comunicazione a distanza, compresa la conclusione del contratto stesso</p>	<p>Non esclusivo dei mezzi di comunicazione a distanza</p>	<p>Esclusivo dei mezzi di comunicazione a distanza, esclusa la conclusione del contratto</p>	<p>Non esclusivo dei mezzi di comunicazione a distanza, esclusa la conclusione del contratto</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Con il d.lgs. 21/2014 (di recepimento della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori), il Codice del Consumo ha subito sostanziali modifiche relative ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali. Tali modifiche sono per lo più volte a tutelare il consumatore e a rafforzare gli obblighi di trasparenza in capo ai professionisti. Ciò premesso, per contratto a distanza si intende qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto e compresa quest'ultima. In considerazione della peculiarità di tali contratti, il legislatore ha previsto in capo al professionista maggiori obblighi informativi attinenti alla fase precontrattuale, quali l'indicazione specifica dei propri recapiti, la precisa indicazione dei costi che devono essere sostenuti, la fornitura di un promemoria della garanzia legale di conformità del prodotto e l'informazione al consumatore della facoltà di esercitare il recesso. In particolare, le modifiche introdotte a tutela del consumatore prevedono: 1) la facoltà del consumatore di recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali senza fornire alcuna motivazione né sostenere alcun costo aggiuntivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto o, in caso di contratto di vendita, dal momento in cui il bene entra in suo possesso. Nel caso in cui il professionista sia stato inadempiente circa propri obblighi di informazione il termine di recesso è prolungato di un anno; 2) la restituzione del prodotto da parte del consumatore, anche se deteriorato; 3) il divieto di prevedere costi aggiuntivi legati all'utilizzo di un determinato metodo di pagamento; 4) l'obbligo di indicare con precisione tutti i costi ulteriori quali spese di spedizione o di trasporto, che il consumatore deve autorizzare; 5) il passaggio del rischio, per cui - ove sia prevista a carico del professionista la spedizione del prodotto - il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, passa al consumatore solo quando questo sia entrato materialmente nel possesso dei beni.</p>
---	--	--	--	--	--

<p>Quali funzioni svolge il contratto di factoring?</p>	<p>Funzioni di gestione dei crediti e di finanziamento</p>	<p>Funzioni di finanziamento e di assicurazione</p>	<p>Funzioni di gestione dei crediti, di finanziamento e di assicurazione</p>	<p>Nessuna delle precedenti</p>	<p>La risposta corretta è la n. 3 Il factoring è un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore (cedente o fornitore) si impegna a cedere ad un altro imprenditore (factor) tutti i crediti presenti o futuri derivanti dall'esercizio della sua impresa. Il contratto di factoring svolge diverse funzioni: di gestione dei crediti, quando il factor si occupa di riscuotere i crediti e di perseguire gli eventuali debitori inadempienti; di finanziamento, in quanto consente all'imprenditore di ottenere denaro liquido attraverso la cessione dei crediti di impresa che non sono ancora scaduti e, dunque, esigibili; di assicurazione, quando il factor acquista i crediti pro-soluto (valutando e facendosi compensare il rischio dell'eventuale inadempimento). Il factoring presenta, quindi, una natura complessa e ciò determina che ad esso sia, in primo luogo, applicabile la disciplina generale sui contratti e, in secondo luogo, la disciplina della cessione del credito. In particolare, con la l. 52/1991, il legislatore ha dettato un'apposita disciplina per la cessione dei crediti di impresa. Essa trova applicazione se ricorrono i seguenti requisiti di natura soggettiva e oggettiva: sotto il profilo soggettivo, è necessario che il cedente sia un imprenditore e il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa; sotto il profilo oggettivo, la legge richiede che si tratti di cessioni di crediti pecuniari e di crediti sorgenti da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa. In assenza di tali requisiti, vale l'ordinaria disciplina del Codice Civile. Una normativa ad hoc è poi prevista per la cessione di massa e di crediti futuri. In particolare: i crediti di impresa possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno; è ammessa anche la cessione in massa di crediti esistenti o futuri. Tuttavia, in questo caso, la cessione può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno entro il termine massimo di 24 mesi e deve essere espressamente indicato il debitore ceduto; il trasferimento del credito è valido ed efficace nei confronti del debitore ceduto a prescindere da ogni e qualsiasi comunicazione allo stesso ed il cessionario/factor, alla scadenza, può pretendere il pagamento del debitore purché dimostri di essere titolare del credito, fatta salva l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi, secondo le norme del codice civile.</p>
---	--	---	--	---------------------------------	--

<p>Il contratto di franchising è...</p>	<p>Un contratto atipico</p>	<p>Un contratto tipico, disciplinato da una legge speciale</p>	<p>Un contratto disciplinato dal Codice Civile</p>	<p>Un contratto nominato, ma non tipizzato</p>	<p>La risposta corretta è la n. 2</p> <p>Il contratto di franchising nasce dalla prassi negoziale: questa circostanza ha fatto sì che per lungo tempo rimanesse un contratto atipico, il cui contenuto veniva liberamente determinato dalle parti nel rispetto dell'art. 1322 c.c. che disciplina il principio di autonomia negoziale delle parti. Con l'emanazione della l. 129/2004, il contratto di franchising ha però assunto autonoma configurazione e disciplina, inquadrandosi nella categoria dei contratti tipici. In particolare, si definisce affiliazione commerciale il "contratto tra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede all'altra la disponibilità, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, Know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costruito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi". Il contratto di affiliazione deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 3 della citata legge. Gli elementi che caratterizzano tale contratto sono: l'inserimento del franchisee, da parte del franchisor, nella sua rete di distribuzione; l'impegno dell'affiliante di rifornire l'affiliato di beni e/o servizi e di somministrargli assistenza e consulenza; la concessione all'affiliato dei diritti di sfruttamento per tutta la durata del contratto di segni distintivi, brevetti, know-how e altri beni immateriali dell'affiliante; gli obblighi per il franchisee di commercializzare i beni o i servizi del franchisor, di conformarsi ai protocolli del medesimo e di versargli un corrispettivo. Quanto, invece, alle obbligazioni a carico dell'affiliato (franchisee), è previsto, innanzitutto, il divieto di trasferire la propria sede di attività, salvo che ricorra una causa di forza maggiore; in secondo luogo, è sancito l'obbligo per l'affiliato (esteso a collaboratori e dipendenti) di osservare, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.</p>
---	-----------------------------	--	--	--	--

<p>Il contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale...</p>	<p>È una figura particolare di leasing</p>	<p>È una figura particolare di mutuo ipotecario</p>	<p>È un terzo tipo di contratto autonomo</p>	<p>Nessuna delle precedenti</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 L. 208/2015, al comma 76 dell'articolo unico, “tipizza” il contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, riconoscendo ai privati la possibilità di finanziare l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale mediante il ricorso ad una particolare figura di leasing. La finalità è quella di agevolare l'acquisto dell'abitazione di residenza attraverso l'utilizzo dello strumento della locazione finanziaria quale canale di finanziamento più vantaggioso rispetto allo strumento tradizionale del mutuo ipotecario. Rispetto a quest'ultimo, il leasing promette infatti il vantaggio: di poter ottenere un finanziamento in grado di coprire l'intero valore dell'abitazione; di modulare liberamente l'importo della rata della locazione finanziaria e del riscatto finale; di non dover concedere alcuna ipoteca (essendo il concedente garantito dal mantenimento della proprietà del bene sino al riscatto). In particolare, il comma 76 definisce questo nuovo contratto come quello con cui “il concedente si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile da destinare ad abitazione principale da parte dell'utilizzatore su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, il quale ne assume tutti i rischi, anche quelli relativi al perimento, e lo pone a disposizione di questi per un tempo specificato e verso un determinato corrispettivo commisurato al prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto”. La norma, quindi, chiarisce che: a) il concedente può essere solo una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB; b) il concedente «si obbliga» ad acquistare o far costruire l'abitazione scelta dall'utilizzatore al prezzo ed alle condizioni già concordate da questi con il fornitore; c) l'utilizzatore assume tutti i rischi connessi al godimento del bene; d) il corrispettivo del canone è commisurato al prezzo di acquisto o di costruzione ed alla durata del contratto; e) alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di riscattare la proprietà del bene ad un prezzo predeterminato pari al valore di mercato del bene al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria dedotti i canoni già pagati.</p>
---	--	---	--	---------------------------------	---

La sub-fornitura...	È un contratto rientrante nel modello consumeristico perché stipulato tra un professionista e un consumatore	È un contratto stipulato tra professionisti	È un contratto rientrante nel modello codicistico perché stipulato tra parti in posizione di parità informativa ed economica	Nessuna delle precedenti	<p>La risposta corretta è la n. 2</p> <p>Il contratto di sub-fornitura è regolato dall'art. 9 della legge 192/1998 ed appartiene alla categoria dei contratti conclusi tra professionisti (cd terzo modello contrattuale, dopo quello codicistico e quello consumeristico). In particolare, con il contratto di subfornitura, un imprenditore si impegna a compiere per conto di un'impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dallo stesso committente, ovvero si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. Il legislatore prescrive inoltre la forma scritta a pena di nullità. Perché si configuri la sub-fornitura, devono essere precisati: i requisiti del bene o del servizio richiesti dal committente; il prezzo pattuito; i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento. Quanto agli obblighi del subfornitore, è fatto divieto di successivo sub-affidamento senza autorizzazione del committente per un valore superiore al 50% dell'opera oggetto della fornitura. Il subfornitore è inoltre responsabile del funzionamento e della qualità del prodotto o servizio fornito e deve tempestivamente segnalare difetti di materiali o di attrezzi fornitigli dal committente. Alle parti è fatto esplicito divieto di abusare della posizione di dipendenza economica in cui possono venire a trovarsi nei propri riguardi le imprese fornitrici o quelle committenti, così come è fatto divieto di inserire nel contratto clausole che consentano di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o che attribuiscono ad una delle parti la facoltà di recesso senza congruo preavviso, quando il contratto sia ad esecuzione continuata.</p>
---------------------	--	---	--	--------------------------	--

<p>Il comodato è un contratto reale?</p>	<p>No, perché si perfeziona senza la consegna della cosa</p>	<p>Sì, perché si perfeziona con la consegna della cosa</p>	<p>No, perché si perfeziona anche senza la consegna della cosa</p>	<p>È un contratto consensuale</p>	<p>La risposta corretta è la n. 2 Il comodato è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa immobile o mobile infungibile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 cod. civ.). Il comodato è quindi, anzitutto, un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna della cosa. La consegna, tuttavia, produce il trasferimento della sola detenzione del bene, mentre il possesso rimane in capo al comodante. Tra le altre caratteristiche, il comodato è poi un contratto essenzialmente gratuito perché, se fosse stabilito un corrispettivo, integrerebbe altre figure contrattuali (quali ad esempio la locazione); è intuitu personae nei confronti del comodatario ed unilaterale, in quanto implica la prestazione da una sola parte (restituzione della cosa da parte del comodatario). Il contratto in esame realizza quindi la funzione economica del prestito d'uso. Ciò detto, i diritti del comodatario sono: servirsi della cosa, secondo il titolo di concessione; ottenere il rimborso delle spese straordinarie, necessarie ed urgenti, eventualmente sostenute per la conservazione della cosa; ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli da vizi della cosa comodata, di cui il comodante era a conoscenza e che non gli aveva comunicato (art. 1812 cod. civ.). Gli obblighi del comodatario sono invece: la custodia della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia; l'uso normale secondo la natura della cosa stessa; il divieto di sub-comodato, salvo il consenso del comodante (art. 1804 2° comma, cod. civ.); la restituzione del bene ricevuto alla scadenza del termine stabilito. Se il comodatario viola gli obblighi suddetti, il comodante potrà chiedere la restituzione immediata della cosa data in prestito, oltre al risarcimento del danno (art. 1804 cod. civ.). Se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda: il comodato, in questo caso, è perciò qualificato come «precario» (art. 1810 cod. civ.).</p>
--	--	--	--	-----------------------------------	---

<p>Il broker di assicurazione è dotato di imparzialità ed indipendenza rispetto alle parti del contratto di assicurazione?</p>	<p>Sì, di entrambe</p>	<p>Solo di imparzialità</p>	<p>Solo di indipendenza</p>	<p>No, né di imparzialità né di indipendenza</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Il broker di assicurazione svolge, in ambito assicurativo, una particolare forma di mediazione. In particolare, il broker pone in relazione l'assicuratore ed il cliente per la conclusione di un contratto di assicurazione. Caratteristiche proprie del broker sono l'indipendenza e l'imparzialità rispetto alle parti del contratto di assicurazione ed in ciò si distingue dall'agente di assicurazione. Nella pratica, il broker non si limita ad una semplice attività di mediazione ed offre ai propri clienti ulteriori e differenziati servizi di consulenza ed assistenza. Tra i servizi di sua competenza, offre un esame del mercato assicurativo per verificare le condizioni più convenienti per il cliente; effettua la ricerca della compagnia assicuratrice che offra le garanzie più idonee rispetto al caso concreto; esamina i contratti di assicurazione; effettua consulenza fiduciaria. Sulla materia è intervenuto il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (cd Codice delle assicurazioni private), che abrogando la l. n. 792/1984 (recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione), ha dettato nuove norme (artt. 106 e ss.). L'intervento legislativo ha avuto il merito di tipizzare il contratto di brokeraggio. Precedentemente, infatti, la stessa dottrina evidenziava il carattere atipico del contratto di brokeraggio, tant'è che veniva qualificato da alcuni come contratto d'opera intellettuale, da altri come contratto misto di mediazione e di prestazione d'opera, e da altri ancora come appalto di servizi o contratto d'opera.</p>
--	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---

<p>Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare...</p>	<p>Essendo legato ad una di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza</p>	<p>Senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di dipendenza</p>	<p>Essendo legato ad una di esse da rapporti di collaborazione</p>	<p>Senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza</p>	<p>La risposta corretta è la n. 4 Ai sensi dell'art. 1754 cod.civ., il mediatore è "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza". In particolare, la mediazione è un contratto concluso per iniziativa del mediatore, ma quest'ultimo agisce in posizione di indipendenza e di autonomia rispetto alle parti contraenti ed è estraneo a tutto quanto attiene all'esecuzione del contratto stipulato mediante la sua opera, avendo diritto soltanto al compenso (provvigione) per la conclusione del contratto. La mediazione è quindi un'attività svolta da un soggetto (mediatore), affinché venga stipulato un determinato contratto; tuttavia, le parti sono sempre libere di rifiutare i risultati dell'attività del mediatore. Quanto agli obblighi del mediatore, l'esercizio, anche occasionale o discontinuo, dell'attività di mediatore è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla camera di commercio per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio, la quale provvede all'iscrizione nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative, REA, se l'attività non è esercitata in forma di impresa. Sul mediatore incombe inoltre: l'obbligo di imparzialità, non potendo favorire né dipendere da nessuna delle parti ed è tenuto a comunicare ad entrambe le circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare ai sensi dell'art. 1759 cod. civ.; l'obbligo del segreto professionale, per cui il mediatore può anche non rivelare il nome di un contraente ai sensi dell'art. 1762 cod. civ. Il diritto del mediatore alla provvigione è, come anticipato, collegato alla conclusione del contratto: pertanto, se il contratto è nullo la provvigione non è dovuta. A corrispondere la provvigione è tenuta ciascuna delle parti che sia entrata in rapporto con il mediatore, pure se l'incarico di adoperarsi per la conclusione dell'affare gli sia stato conferito da una sola delle parti.</p>
---	---	--	--	---	--

<p>L'agenzia è - di regola - il contratto con il quale una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti...</p>	<p>Per conto dell'altra parte</p>	<p>In nome dell'altra parte</p>	<p>In nome e per conto dell'altra parte</p>	<p>Nessuna delle precedenti</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Ai sensi dell'art. 1742 cod.civ., l'agenzia è il contratto con il quale una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente) e verso un corrispettivo, la conclusione di contratti in una zona determinata. L'agente è, quindi, un ausiliario dell'imprenditore (preponente). Il contratto di agenzia si caratterizza per: la stabilità dell'incarico e ciò differenzia l'agente dal mediatore; l'estensione ad una zona determinata; l'assenza di un vincolo di subordinazione: l'agente è infatti un imprenditore commerciale "ausiliario autonomo" dell'imprenditore preponente. Quanto alla tipologia, l'agenzia è un contratto di durata e può, quindi, essere a termine o a tempo indeterminato. Sotto il profilo della disciplina, l'agente: deve promuovere la vendita dei prodotti del preponente nella zona assegnata, attenendosi alle indicazioni ricevute, ma è libero di organizzarsi come ritiene opportuno. A riguardo, è però vietato inserire nel contratto la clausola dello star del credere che obbliga l'agente a garantire al preponente il buon esito dell'affare ovvero il regolare adempimento del terzo con cui ha trattato; ha diritto ad una provvigione sugli affari conclusi per effetto del suo intervento; in caso di scioglimento di contratto a tempo indeterminato, ha diritto ad una indennità proporzionale alle provvigioni maturate e liquidate, purché lo scioglimento non sia a lui imputabile. Un'ulteriore indennità, di natura non provvigionale, è dovuta all'agente qualora accetti, all'atto dello scioglimento del contratto, il patto di non concorrenza (art. 1751bis cod. civ.), ovvero l'accordo con cui l'agente si impegna a non attuare attività che per zona, clientela e genere di beni o servizi, possano essere concorrenziali con quelle in precedenza svolte in favore del proponente. L'articolo 1752 cod.civ., in via derogatoria, riconosce al preponente la possibilità di conferire all'agente speciali poteri rappresentativi: si delinea così la figura dell'agente con rappresentanza o rappresentante di commercio, al quale è dato eccezionalmente il potere (non l'obbligo) di concludere contratti in nome e per conto del preponente.</p>
---	-----------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	--

<p>Il mutuo non è un contratto reale?</p>	<p>Falso, perché per la sua conclusione serve la consegna della cosa al mutuatario</p>	<p>Vero perché è un contratto consensuale</p>	<p>Falso, perché è un contratto consensuale e ad effetti reali</p>	<p>Nessuna delle precedenti</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Il mutuo, ai sensi dell'art. 1813 cod.civ., è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Effetto essenziale del mutuo è, quindi, il trasferimento della proprietà della cosa al mutuatario e la liberazione di quest'ultimo ha luogo se, alla scadenza stabilita, trasferisce al mutuante altrettanti beni della stessa specie e qualità di quelli ricevuti (cd. tantundem eiusdem generis et qualitatis). Quanto alla sua natura giuridica, il mutuo è un contratto: reale, perché per la sua conclusione, oltre al consenso, occorre anche la consegna della cosa al mutuatario; traslativo ad effetti reali, in quanto il mutuatario acquista la proprietà della cosa; naturalmente oneroso, perché, salvo patto contrario, comporta per il mutuatario anche l'obbligo di corrispondere al mutuante gli interessi sulla somma ricevuta; ad attribuzioni patrimoniali corrispettive, quando sia pattuita la corresponsione di interessi. In particolare, incombe sul mutuatario l'obbligo di restituire al mutuante altrettante cose della stessa specie e qualità alla scadenza stabilita. Può essere convenuta la restituzione rateale, ma il mutuante, ai sensi dell'art. 1819 cod.civ., potrà chiedere l'immediata restituzione dell'intero se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata. Il mutuatario ha, inoltre, l'obbligo di corrispondere gli interessi nella misura legale. È valida, tuttavia, la pattuizione per iscritto con la quale gli interessi siano dovuti in misura superiore a quella legale, purché non in misura usuraria. In questo caso, infatti, la clausola usuraria è nulla e non sono dovuti interessi come previsto dall'art. 1815, co.2, cod.civ. Le figure più comuni di mutuo sono: a) il mutuo pignoratizio nel caso in cui l'obbligazione di restituzione sia garantita da pegno; b) il mutuo ipotecario, quando la garanzia è costituita dall'ipoteca su un immobile; c) il mutuo di scopo, in cui il mutuante mette a disposizione del mutuatario una somma di danaro, a condizione che questi ne faccia un uso determinato (cd. mutuo di finanziamento). Il mutuatario, in questo caso, è obbligato sia alla restituzione della somma ricevuta, sia al raggiungimento dello scopo per cui il mutuo è stato concesso.</p>
---	--	---	--	---------------------------------	---

Lo sconto...	Rientra tra le operazioni passive della Banca	È un'operazione attiva compiuta dalla Banca	È un servizio accessorio erogato dalla Banca	Nessuna delle precedenti	<p>La risposta corretta è la n. 2</p> <p>Lo sconto è la principale operazione attiva compiuta dalle banche. In particolare, ai sensi dell'art. 1858 cod.civ., lo sconto è il contratto in forza del quale la banca (cd scontante), previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente (scontatario) l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Questo contratto bancario risponde, quindi, all'esigenza, propria di alcune categorie di lavoratori, quali i commercianti, di realizzare crediti non ancora scaduti, per far fronte ai propri obblighi o incrementare la propria attività. La banca diventa creditrice, facendosi cedere il credito dello scontante: la cessione, tuttavia, avviene "salvo buon fine" per cui, se il debitore non paga alla scadenza, la banca, oltre a poter far valere i diritti derivanti dal titolo, ha anche diritto alla restituzione della somma anticipata. Inoltre, l'anticipazione viene fatta dalla banca previa deduzione dell'interesse: dato infatti che il credito non è ancora scaduto, la banca deduce dal suo importo l'interesse calcolato dal giorno dell'operazione a quello della scadenza del credito, secondo un certo saggio (cd. tasso di sconto). Tra le diverse forme di sconto, quella più comune è lo sconto di cambiali. Infine, si distingue dallo sconto il riscontro, ovvero l'operazione con la quale la banca sconta a sua volta il credito scontato presso altra banca maggiore, così ottenendo la liquidazione anticipata del capitale.</p>
--------------	---	---	--	--------------------------	---

L'inesistenza del rischio nel contratto di assicurazione...	Rende il contratto annullabile	Produce nullità	Determina semplice irregolarità	Non determina alcuna forma di invalidità	<p>La risposta corretta è la n. 2</p> <p>Ai sensi dell'art. 1882 cod.civ., l'assicurazione è il contratto con il quale una parte (assicuratore), verso il pagamento di una somma di danaro (premio), si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita), ovvero a tenere indenne l'assicurato da quanto questi deve pagare ad un terzo per avergli procurato un danno (assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ.). Il contratto di assicurazione ha natura aleatoria e peculiare è il suo oggetto, ovvero il rischio, la cui inesistenza produce nullità ai sensi dell'1895 cod.civ., mentre la sua cessazione è causa di scioglimento ex art. 1896 cod.civ. e l'inesatta conoscenza da parte dell'assicuratore è causa di annullabilità (art. 1892 cod.civ.). Sotto il profilo causale, il contratto di assicurazione ha quale ragione economico-individuale il trasferimento da un soggetto ad un altro di un'alea economica. Nel dettaglio, è l'assicuratore ad assumere su di sé il rischio. Altro elemento caratterizzante il contratto di assicurazione è il premio, ovvero il compenso dovuto all'assicuratore, calcolato mediante apposite tariffe in modo che sia proporzionale al rischio. Inoltre, il contratto di assicurazione si conclude, di regola, mediante formulari (la cd polizza di assicurazione), configurandosi pertanto come contratto di adesione. Infatti, il contenuto del predetto contratto è disposto dall'assicuratore mediante prestampati, in modo tale che l'assicurato debba "solo" accettare il contenuto già predisposto. Il contratto di assicurazione è, infine, un contratto consensuale, che però deve essere provato per iscritto; in particolare, esso va redatto in modo chiaro ed esauriente.</p>
---	--------------------------------	-----------------	---------------------------------	--	---

<p>Nell'assicurazione contro i danni, in cosa consiste il danno risarcibile?</p>	<p>Nel solo danno emergente</p>	<p>Nel solo lucro cessante</p>	<p>Nel danno emergente e nel lucro cessante</p>	<p>Anche nel lucro cessante, se provato</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Il contratto di assicurazione contro i danni (artt. 1904-1918 cod.civ.) ha carattere indennitario, il che comporta che l'assicurato debba ricevere un danno dall'evento contro il quale si assicura e che, quindi, abbia un interesse alla conservazione della cosa assicurata. L'assicuratore, tuttavia, è obbligato a versare all'assicurato una somma mai superiore al danno che questi ha sofferto, altrimenti l'assicurato riceverebbe un vantaggio dal sinistro e potrebbe avere interesse a provocarlo. Il danno risarcibile è solo il danno emergente e il valore delle cose perite è determinato al momento del sinistro. L'assicuratore che ha pagato può però esperire le azioni che eventualmente spettano all'assicurato contro i terzi, secondo la disciplina della surrogazione legale. L'art. 2 del Codice delle assicurazioni elenca i diversi rami delle assicurazioni contro i danni, tra cui l'assicurazione infortuni, malattie, responsabilità civile, merci trasportate etc. Una species di assicurazione contro i danni è l'assicurazione della responsabilità civile (art. 1917 cod. civ.): trattasi dell'assicurazione contratta al fine di tenere indenne l'assicurato da quanto è tenuto a pagare ad un terzo in conseguenza di un fatto dannoso accaduto durante il tempo dell'assicurazione nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto. Per fare un esempio, l'assicurazione obbligatoria per danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti è attualmente disciplinata dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. In particolare, verificatosi il sinistro, l'assicuratore deve pagare all'assicurato l'indennità. Per stabilire il danno subito dall'assicurato, bisogna procedere alla valutazione della cosa assicurata al momento del sinistro. In conseguenza del carattere indennitario dell'assicurazione contro i danni, quando l'assicuratore ha pagato l'indennità viene surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.</p>
--	---------------------------------	--------------------------------	---	---	--

<p>La fornitura di hardware può avvenire...</p>	<p>Mediante contratti di sola locazione</p>	<p>Esclusivamente attraverso il leasing</p>	<p>Per il tramite di contratti di compravendita</p>	<p>Mediante contratti di compravendita, di locazione o di leasing indifferente</p>	<p>La risposta corretta è la n. 4 La fornitura di hardware normalmente avviene mediante contratti di compravendita, di locazione o di leasing. Infatti, benché il contratto di fornitura di hardware sia classificabile quale “contratto informatico” perché avente ad oggetto un “bene” dell’informatica, ovvero l’hardware, si cerca di ricondurre tale contratto nell’ambito della nozione tradizionale di contratto, al fine di estendere ad esso la disciplina codicistica. Infatti, la particolarità dell’oggetto del contratto di fornitura di hardware, rappresentato dalle componenti fisiche del computer quali, ad esempio, la tastiera, il mouse, ecc., non incide sulla disciplina della vendita prevista dal codice civile. Tuttavia, la peculiarità dell’oggetto può determinare l’apposizione di una serie di clausole particolari e una dettagliata disciplina delle parti che si aggiunge alla disciplina legale prevista. Le clausole che presentano maggiore interesse sono quelle relative alla preparazione dei locali, al trasporto, alla consegna, all’installazione e al collaudo dei macchinari, quelle sul pagamento del corrispettivo, nonché quelle di garanzia e responsabilità del fornitore dell’hardware. Quanto alle garanzie e alla responsabilità per vizi e difetti dell’hardware, in base alle norme del codice civile applicabili analogicamente e in quanto compatibili, l’impresa venditrice deve garantire il buon funzionamento delle macchine ai sensi dell’art. 1512 cod. civ. Nella prassi, inoltre, la stessa impresa assume spesso l’obbligo di manutenzione degli impianti. Tuttavia, i moduli contrattuali disposti dalle imprese fornitrici escludono le garanzie predette nel caso in cui il vizio o il cattivo funzionamento dipenda da cause non imputabili al fornitore, nonché nei casi di mere interruzioni o di errori. Difatti normalmente nei contratti si legge che l’obbligo di manutenzione non garantisce che il funzionamento della macchina avvenga senza interruzioni o errori.</p>
---	---	---	---	--	---

<p>Il contratto di licenza d'uso di software ha funzione analoga...</p>	<p>Alla vendita</p>	<p>Alla locazione</p>	<p>Né alla vendita, né alla locazione perché è un contratto tipico con una propria funzione</p>	<p>Nessuna delle precedenti</p>	<p>La risposta corretta è la n. 2 Il contratto di licenza d'uso di un programma (software) è l'accordo attraverso il quale una parte (fornitore) cede ad un'altra parte (licenziatario), dietro corrispettivo, il diritto di utilizzare in modo non esclusivo il programma oggetto di licenza e la relativa documentazione accessoria. Quella della licenza di uso è una forma contrattuale la cui funzione è quindi analoga a quella della locazione perché attraverso la stipula del contratto in esame non si cede la titolarità (come nella vendita), ma solo la facoltà di uso, peraltro non esclusiva, tenuto conto della natura dell'opera che consente di formarne copie molteplici. All'utente viene messo a disposizione il cd codice macchina, ovvero una versione del programma che consente solo di farlo eseguire dalla macchina e non invece il cd codice sorgente, cioè la versione in linguaggio di programmazione che consente di renderlo intelligibile insieme con la relativa documentazione logica e di progetto. L'utilizzatore, quindi, non potrà conoscere il funzionamento del software, né modificarlo, aggiornarlo o comunque intervenire su di esso. Inoltre, sebbene tale profilo tecnico risulti già sufficiente a comprendere la natura dell'accordo, specifiche clausole contrattuali hanno cura di precisare che la licenza trasferisce all'utilizzatore solo i diritti d'uso del software e non i diritti di proprietà sul software in quanto bene immateriale (diritti di disposizione e di sfruttamento economico del programma), che rimangono in capo al fornitore. L'analogia con la locazione comporta l'applicazione delle norme dettate per questo tipo contrattuale dal codice civile, con specifico riferimento alla locazione dei beni mobili contenute negli artt. 1571-1606 cod. civ. e dalle altre norme speciali in tema di locazione in quanto compatibili, salvo patto contrario. Tuttavia, nella licenza d'uso la durata può essere limitata nel tempo o a tempo indeterminato, a differenza della locazione che invece viene prevista dal codice solo per una durata determinata. In relazione a tale peculiarità dell'accordo in esame si ritiene quindi che, qualora le parti non abbiano determinato la durata della licenza, essa viene intesa a tempo indeterminato.</p>
---	---------------------	-----------------------	---	---------------------------------	---

<p>Il contratto di outsourcing è un contratto...</p>	<p>Atipico</p>	<p>Disciplinato da legge speciale</p>	<p>Nato dalla prassi negoziale e ora disciplinato dalla legge</p>	<p>Che nasce tipico</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Il contratto di outsourcing nasce dalla autonomia contrattuale ed ha natura atipica. In particolare, detto contratto assolve alla funzione economico-sociale di fornire, in cambio di corrispettivo, all'utente un completo servizio informatico: attraverso il contratto in esame si realizza infatti un trasferimento ad un fornitore esterno delle attività informatiche e telematiche, compresi il personale, le infrastrutture, le attività operative e gestionali. Invero, attraverso l'outsourcing, si concretizza una vera e propria dismissione delle varie attività informatiche dell'utente, con contestuale delega al fornitore della loro intera gestione. Naturalmente si tratta di un'operazione particolarmente complessa e delicata che, se da un lato offre indubbi vantaggi economici e semplificazioni operative, dall'altro pone l'utente nel rischio di non poter più controllare il proprio patrimonio informatico. Quanto alla sua natura giuridica, l'outsourcing viene inquadrato nell'ambito del contratto di appalto in quanto caratterizzato dalla commistione di prestazioni di beni e servizi, essendo comprese nell'oggetto sia lo sviluppo di programmi che la fornitura di beni. In materia di outsourcing, con riguardo al settore dell'informatica aziendale, sono stati elaborati nella prassi accordi contrattuali molto diversi tra loro nel contenuto, tenuto conto della eterogeneità dei servizi che possono essere offerti, potendo avere ad oggetto anche la delega di tutte le attività di sviluppo e di gestione operativa delle strutture informatiche. Per indicare quest'ultima ipotesi si usa l'espressione <i>facilities management</i> quale contratto attraverso il quale il contraente si impegna a fornire all'utente una serie di attività di <i>service</i> e di sviluppo, con priorità per prestazioni di consulenza sistemistica, con possibili concessioni di licenze d'uso di software o connessi accordi di sviluppo.</p>
--	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------	---

<p>Qual è la natura giuridica del contratto di trasporto?</p>	<p>Consensuale</p>	<p>Consensuale ma il contratto può essere concluso anche per fatti concludenti</p>	<p>Reale, in quanto si perfeziona con la consegna del titolo di viaggio</p>	<p>Nessuna delle precedenti</p>	<p>La risposta corretta è la n. 2 Il contratto di trasporto, ai sensi dell'art. 1678 cod.civ., è il contratto con cui il vettore si obbliga nei confronti dell'altra parte a trasferire, verso corrispettivo, persone (passeggeri) o cose (merci) da un luogo ad un altro. Gli elementi caratterizzanti il contratto sono: l'obbligazione di risultato in capo al vettore di trasferire persone o cose da un luogo ad un altro; l'obbligazione del passeggero trasportato o del mittente (nel caso di trasporto di cose) al pagamento del prezzo; il viaggio che il vettore compie da un luogo ad un altro. Quanto alla sua natura giuridica, il contratto di trasporto è un contratto consensuale, che, dunque, si perfeziona con la manifestazione del consenso delle parti. Tuttavia, può essere concluso anche per fatti concludenti, quando, ad esempio, nel trasporto di cose la merce sia consegnata al vettore; oppure, nel trasporto di persone, una persona salga a bordo del mezzo senza aver acquistato il biglietto e, dunque, senza aver esplicitamente concluso il contratto con il vettore. La disciplina applicabile varia a seconda dell'oggetto del trasporto, rappresentato dalle persone (artt. 1681 e 1682 cod. civ.) o da cose (art.1683 ss. cod. civ.). Con riguardo al trasporto di persone, il codice civile si limita a disciplinare la responsabilità del vettore, che sorge per inadempimento, per danni alla persona del viaggiatore e per la perdita e avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, salvo che il vettore provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Inoltre, sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore, rimanendo invece salva la possibilità di limitazioni di responsabilità relative ai sinistri sulle cose del viaggiatore, purché però egli non sia consumatore. Con riguardo al trasporto di cose, la peculiarità principale consiste nel fatto che sul vettore grava pure l'obbligazione strumentale di custodia della merce. Ciò amplia il suo raggio di responsabilità, essendo tenuto al risarcimento del danno anche nel caso di perdita o avaria delle cose trasportate, salvo che ciò derivi da caso fortuito, dalla natura o vizi delle cose o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o del destinatario (art. 1693 cod.civ).</p>
---	--------------------	--	---	---------------------------------	---

<p>Il contratto di noleggio in senso proprio...</p>	<p>È disciplinato dal Codice Civile</p>	<p>È disciplinato da leggi speciali</p>	<p>È disciplinato dal Codice della navigazione</p>	<p>È atipico</p>	<p>La risposta corretta è la n. 3</p> <p>Il contratto di noleggio in senso proprio non è disciplinato dal codice civile, né da leggi speciali, essendo regolato esclusivamente nel codice della navigazione (art. 384 ss. cod. civ.), la cui disciplina riguarda la navigazione aerea e marittima. Nella prassi è però molto diffuso l'utilizzo improprio di questo termine. In particolare, secondo l'accezione comunemente diffusa, con il termine noleggio si allude anzitutto al contratto di locazione di beni mobili (art. 1571 ss. cod. civ.), con ciò, pertanto, facendosi riferimento al contratto con cui un soggetto (noleggiante) mette a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore) un bene mobile per un dato periodo di tempo (solitamente breve) e dietro un corrispettivo (canone). La convenienza del noleggiante è quindi quello di poter disporre di un bene per un periodo di tempo contenuto, senza necessità di acquistarlo, pagando una somma periodica. Normalmente l'oggetto del contratto consiste nell'utilizzo di attrezzature ovvero mezzi e veicoli di trasporto, il c.d. autonoleggio. Quest'ultima ipotesi presenta una maggiore complessità, perché è diffusa sotto forma di noleggio senza o con conducente. Solo il primo dei due casi è riconducibile alla locazione; il secondo integra invece un contratto di trasporto. In particolare, nel contratto di noleggio senza conducente, nella prassi, spesso a lungo termine, il noleggiante, oltre a concedere in godimento al noleggiatore l'autoveicolo, fornisce ad esso un complesso di servizi (assicurazione, bollo, manutenzione, ecc.) che, però, rimangono meramente accessori rispetto alla prestazione principale e, pertanto, collocano il contratto nello schema tipico della locazione, con la conseguenza che la disciplina applicabile è solo quella prevista per quest'ultima tipologia contrattuale.</p>
---	---	---	--	------------------	---

La somministrazione...	È un contratto necessariamente di durata	È un contratto ad esecuzione istantanea	È un contratto i cui effetti esauriscono in un solo momento	Nessuna delle precedenti	<p>La risposta corretta è la n. 1</p> <p>Tra i contratti d'impresa relativi al collocamento di beni, il contratto di somministrazione o fornitura è molto diffuso. Trattasi del contratto con il quale, ai sensi dell'art. 1559 cod.civ., una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire prestazioni periodiche o continuative di beni. Con tale contratto, pertanto, l'utente soddisfa, attraverso una pluralità di prestazioni, necessità di carattere non isolato, ma continuativo o periodico. La somministrazione è, dunque, un contratto necessariamente di durata, che può essere a tempo determinato (se è pattuita una scadenza) o indeterminato. Configurandosi un trasferimento periodico di beni, operano tutte le garanzie proprie della compravendita. Inoltre, trattandosi di contratto di durata, inoltre, secondo quello che è ritenuto un principio generale di tali rapporti quando siano conclusi a tempo indeterminato, è concessa a ciascuna delle parti la facoltà di recedere in ogni momento, previo congruo preavviso (art. 1569 cod. civ.). Vi è, inoltre, una speciale disciplina dell'inadempimento relativo ad una delle singole prestazioni (ad es., mancata fornitura di una singola partita di gomme per automobili da consegnare ogni mese; mancato pagamento del prezzo relativo alla singola fornitura): l'altra parte ha diritto a richiedere la risoluzione del contratto se l'inadempimento non solo ha notevole importanza (sulla base del principio previsto in generale all'art. 1455 cod.civ.), ma, anche, sia tale da far venir meno la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 cod. civ.). Spesso, allo scopo di assicurare la continuità delle forniture e poter fare affidamento su un flusso continuo di richieste oppure offerte, è contenuta una clausola di esclusiva a carico del somministrante o dell'avente diritto alla somministrazione, con cui rispettivamente il fornitore o il beneficiario si impegnano a non compiere a favore o a non ricevere da terzi prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto (artt. 1567 e 1568 cod. civ.: si pensi al distributore di carburante che si impegna a rifornirsi dei prodotti petroliferi solo del fornitore); nonché una clausola di preferenza con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga, per il periodo massimo di cinque anni, a dare preferenza al fornitore nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, se questi è disposto a praticargli le medesime condizioni contrattuali offerte da terzi (art. 1566 cod.civ.).</p>
------------------------	--	---	---	--------------------------	--

<p>Il patto che realizza l'abuso di dipendenza economica è....</p>	<p>Annullabile</p>	<p>Nulla</p>	<p>Posto a tutela della controparte e imprenditoriale forte</p>	<p>Nessuna delle precedenti</p>	<p>La risposta corretta è la n. 2 Ai sensi dell'art. 9, co. 3, della legge 192/1998, "il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo...". La nullità viene accertata dal giudice ordinario, che può pronunciare anche provvedimenti inibitori, nonché condannare al risarcimento del danno. In particolare, la disciplina dell'abuso di dipendenza economica rappresenta il più importante fondamento sistematico del principio di tutela della controparte imprenditoriale debole. L'art. 9 della legge citata definisce la dipendenza economica quale "situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi". L'ipotesi ricorre tipicamente quando un'impresa abbia dovuto sopportare investimenti specifici e rilevanti in rapporto alle sue dimensioni (come - ad esempio - la realizzazione di impianti), in funzione dell'interesse ad intraprendere relazioni contrattuali con un determinato partner, investimenti tali da renderla sostanzialmente dipendente da queste relazioni contrattuali perché difficilmente ri-convertibili sul mercato. La norma vieta quindi all'impresa forte di imporre condizioni contrattuali, o in genere di tenere comportamenti diretti a determinare un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. Tali condizioni o comportamenti possono ricorrere quando la controparte imprenditoriale forte miri ad imporre all'altra impresa sacrifici tali da pregiudicare l'interesse alla remunerazione degli investimenti specifici. L'abuso di dipendenza economica va distinta dall'abuso di posizione dominante. Quest'ultima è una pratica monopolistica consistente nel comportamento dell'imprenditore che, avendo conquistato una posizione di ingente influenza sul mercato, ne abusa con la conseguenza di ostacolare il gioco effettivo della concorrenza, facendo venir meno il principio di libera iniziativa economica. L'elusione di tale divieto comporta la nullità assoluta della fattispecie e sanzioni che possono giungere, nei casi di maggiore gravità, alla sospensione dell'attività di impresa.</p>
--	--------------------	--------------	---	---------------------------------	--

<p>La durata massima del contratto di locazione è di....</p>	<p>Trent'anni</p>	<p>Vent'anni</p>	<p>Dieci anni</p>	<p>Non è previsto alcun termine massimo</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Il contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1571 cod.civ., è il contratto con cui una parte (il locatore) si obbliga, verso un determinato corrispettivo, a far godere all'altra parte (il conduttore) una cosa mobile o immobile, ai sensi dell'art. 1571 cod. civ. Nel caso si tratti di bene produttivo (ad es., un'azienda) il contratto si denomina affitto ai sensi dell'art. 1615 cod. civ. La disciplina del contratto prevista dal codice è integrata, con riferimento agli immobili, da varie e importanti leggi speciali, in particolare dirette a tutelare, da un lato, la stabilità nel tempo del rapporto e la continuità dell'impresa per quanto concerne le locazioni ad uso commerciale (l. 392/1978) e, dall'altro lato, a rafforzare la protezione del conduttore per quanto concerne i rapporti di locazione ad uso abitativo (l. 431/1998). Con riferimento alla durata del contratto, il codice prevede all'art.1573 cod.civ. solo un termine massimo di trent'anni. Tuttavia, con riferimento agli immobili urbani ad uso non abitativo, ossia le locazioni ad uso commerciale, si stabilisce un termine minimo di sei anni automaticamente rinnovato per altri sei. Inoltre, il conduttore, se svolge nell'immobile un'attività che comporta contatti diretti con il pubblico (es., negozio) ha poi diritto, alla cessazione del rapporto non dipendente da suo inadempimento o recesso, ad un'indennità per la perdita dell'avviamento in misura fissa pari ad un multiplo del canone mensile. Con riferimento agli immobili adibiti ad uso abitativo, è stabilita invece una durata minima quadriennale, con previsione anche qui vincolante, con alcune eccezioni, di un rinnovo alla scadenza per un uguale periodo. Con riferimento alla forma del contratto, si distingue a seconda che questo abbia ad oggetto beni mobili, per cui non è richiesta una forma particolare, o immobili, in cui è imposta la forma scritta e la trascrizione del contratto se la durata risulta superiore ai nove anni (artt. 1350, n. 8 e 2643 n. 8); nonché in ogni caso la forma scritta se il contratto abbia ad oggetto un immobile adibito ad uso abitativo. La disciplina tributaria, tuttavia, al fine di consentire l'emersione, e quindi la tassazione, dei rapporti di locazione ed i relativi redditi, ha imposto la registrazione (che ovviamente richiede la forma scritta) del contratto a pena di nullità, con la conseguenza che anche al di fuori dei due casi indicati la forma scritta della locazione immobiliare è divenuta la regola generale.</p>
--	-------------------	------------------	-------------------	---	--

<p>Il contratto di locazione attribuisce al conduttore...</p>	<p>Un diritto reale di godimento</p>	<p>Il diritto reale di abitazione</p>	<p>L'usufrutto</p>	<p>Nessuna delle precedenti</p>	<p>La risposta corretta è la n. 4 Il contratto di locazione attribuisce al conduttore un diritto personale di godimento. In particolare, il conduttore deve, in primo luogo, essere tutelato dal locatore, oltre che rispetto ai vizi, anche rispetto alle molestie di diritto, ossia nei confronti dei terzi che pretendono di avere dei diritti sulla cosa locata. Il conduttore può inoltre tutelarsi direttamente nei confronti dei terzi dalle molestie di fatto, se del caso attraverso un'azione inibitoria (ossia un'azione giudiziale che impone al terzo di astenersi da un certo comportamento). In secondo luogo, il contratto di locazione, ove il bene locato venga alienato a terzi durante il rapporto, è opponibile a quest'ultimi qualora abbia una data certa anteriore all'alienazione ai sensi dell'art. 1599 cod. civ. In mancanza di data certa, il conduttore può opporre la sua detenzione del bene, ma solo nei limiti temporali previsti dall'art. 1574 cod.civ.. In terzo luogo, la legge riconosce al conduttore di un immobile ad uso non abitativo la prelazione nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile, quando si tratta di attività che comportano contatti diretti con il pubblico, e quindi prevalentemente imprese di distribuzione e negozi commerciali. La norma tutela la continuazione dell'impresa; allo stesso fine, l'art. 36 della legge 392/1978 consente al conduttore la cessione del contratto anche senza il consenso del locatore (in deroga all'art. 1594 del codice), quando sia contemporaneamente ceduta o affittata l'azienda esercitata nell'immobile. Infine, la manutenzione del bene immobile spetta al locatore, il quale deve conservarlo in uno stato tale da consentire al conduttore di servirsene per l'uso cui il bene è destinato (art. 1576 co. 1, cod. civ.); sono escluse solo le spese di piccola manutenzione (es., la sostituzione di una lampadina). La manutenzione del bene mobile locato, almeno quella ordinaria, spetta, invece, al conduttore (art. 1576, co. 2, cod. civ.).</p>
---	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	---------------------------------	--

<p>Il contratto di organizzazione di viaggio è atipico?</p>	<p>Sì, perché il codice civile non lo precede</p>	<p>No, perché è disciplinato dal codice del turismo</p>	<p>Sì, perché non è prevista da alcuna norma dell'ordinamento</p>	<p>No, perché è disciplinato dal codice del consumo</p>	<p>La risposta corretta è la n. 2 Il contratto di viaggio è il contratto con cui un imprenditore turistico svolge attività di intermediazione o di organizzazione di viaggi e ogni altra forma di prestazione turistica accessoria a servizio del cliente finale (il turista). L'espressione contratto di viaggio viene, quindi, riferita a due distinte tipologie contrattuali. La prima consiste nel contratto di organizzazione di viaggio, con cui l'agenzia turistica, c.d. tour operator, stipula una serie di contratti di trasporto, soggiorno in albergo (con i gestori delle strutture ricettive) e ogni altro servizio a essi riferito, in nome proprio ma con la previsione di indicare successivamente coloro che beneficeranno dei relativi servizi. Si tratta, quindi, di un contratto tipico disciplinato dal codice del turismo quale sottotipo dell'appalto di servizi, caratterizzato dalla finalità turistica. In particolare, al cliente viene offerto un insieme di servizi riuniti in un c.d. pacchetto turistico (art. 34 d.lgs. 79/2011, c.d. codice del turismo), a fronte del pagamento di un prezzo complessivo. Il turista stipula dunque un contratto con il tour operator e non con i singoli fornitori dei servizi inclusi. Chi acquista un pacchetto turistico è assoggettato alla disciplina europea recepita dalla normativa nazionale, volta a garantire un'ampia tutela al turista: in particolare a quest'ultimo devono essere fornite specifiche e articolate informazioni; egli ha poi diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni turistiche non sia di scarsa importanza. La seconda tipologia riguarda, invece, il contratto di intermediazione di viaggio, in cui un imprenditore turistico, c.d. travel agent, procura un contratto di organizzazione di viaggi già allestito da un tour operator e lo offre al turista; in tal caso il travel agent, puro intermediario, agisce quale mandatario con rappresentanza del turista cliente finale nei confronti del tour operator.</p>
---	---	---	---	---	--

<p>Al contratto di concessione di vendita si ritengono applicabili le norme in materia di...</p>	<p>Agenzia</p>	<p>Vendita</p>	<p>Somministrazione</p>	<p>Nessuna delle precedenti</p>	<p>La risposta corretta è la n. 3 La concessione di vendita è il contratto con cui il concedente, di norma il produttore di determinati beni, si obbliga a fornire al concessionario, o distributore, i propri prodotti, a fronte dell'obbligo del secondo di acquistarli e di venderli, con o senza esclusiva, sul mercato, attraverso un'attività promozionale nella maggior parte dei casi controllata dal concedente (si pensi, ad esempio, ai concessionari automobilistici). Si tratta di un contratto con funzione sia di scambio che di collaborazione, non espressamente disciplinato dalla legge, e pertanto atipico, ma di grande rilevanza pratica. Al contratto di concessione di vendita si ritengono per lo più applicabili, in quanto compatibili, le norme in tema di somministrazione di cui all'art. 1559 ss. del Codice Civile. Il contratto di concessione di vendita si distingue da quello di agenzia in quanto il concessionario acquista i beni che rivende direttamente al pubblico, e quindi sopporta, diversamente dal contratto di agenzia, sia il rischio dell'organizzazione dell'attività di commercializzazione, sia il rischio del mancato pagamento da parte del cliente. In particolare, la distinzione rileva sul piano dello scioglimento anticipato del rapporto, che, se operato dal concedente, può causare importanti ripercussioni sugli investimenti effettuati dal concessionario. A conferma della diversità rispetto al contratto di agenzia, la giurisprudenza non ritiene applicabile al contratto di concessione di vendita l'indennità di cessazione del rapporto prevista all'art. 1751 cod.civ. Di recente, tuttavia, nell'ottica di tutelare maggiormente il contraente debole, la giurisprudenza sembra adottare un'interpretazione meno stringente, ritenendo abusivo, e perciò fonte di responsabilità per danni a favore del concessionario, il recesso improvviso e immotivato da parte del concedente.</p>
--	----------------	----------------	-------------------------	---------------------------------	---

L'appaltatore può dare in subappalto l'opera o il servizio?	No, mai	Sì, anche senza essere stato autorizzato dal committente	Sì, purché sia stato autorizzato dal committente	Sì, purché non sia subappaltata a terzi una quota superiore al 50% del valore dell'appalto	<p>La risposta corretta è la n. 3</p> <p>Ai sensi dell'art. 1656 cod.civ., l'appaltatore non può dare in subappalto, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato, espressamente o tacitamente, autorizzato dal committente. Proprio questa previsione differenzia il subappalto dalla subfornitura: infatti, ai sensi dell'art. 4 della legge 192/1998, il subfornitore non può, senza l'autorizzazione del committente, e salvo diversa previsione del contratto, a sua volta affidare a terzi la realizzazione del bene o servizio per una quota superiore al 50% del valore della fornitura. Dunque, diversamente dalla subfornitura, il ricorso all'autorizzazione del committente non può essere derogato dalle parti, ma il subappalto può avere ad oggetto anche l'esecuzione dell'opera o del servizio nella sua interezza. Ciò detto, in mancanza dell'autorizzazione, il contratto di subappalto viene considerato dalla giurisprudenza invalido. Quanto ai rapporti tra le parti, il subappalto vincola esclusivamente le parti contraenti e ad esso si applicano le norme in materia di appalto; il committente rimane del tutto estraneo rispetto al contratto, e non acquista né diritti né obblighi verso il subappaltatore. Tuttavia, gli eventi rilevanti per il contratto di appalto possono ripercuotersi anche sul subcontratto. Per questo l'art. 1670 cod.civ. prevede che l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, debba comunicare ad essi la contestazione del committente entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. In secondo luogo, è diffusa nei contratti di subappalto, interni e internazionali, la clausola if and when (se e quando), in virtù della quale l'appaltatore si impegna a pagare il corrispettivo del subappalto solo dopo aver ricevuto il pagamento da parte del committente principale.</p>
---	---------	--	--	--	---

<p>La disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica...</p>	<p>Ai contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni</p>	<p>Solo ai contratti tra imprese</p>	<p>Solo ai contratti tra pubbliche amministrazioni</p>	<p>Ai contratti tra privati</p>	<p>La risposta corretta è la n. 1 Il d.lgs.231/2002 disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tale disciplina in particolare si applica ai "contratti comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo". La disciplina si caratterizza per la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza per il termine del pagamento, senza che sia quindi necessaria la costituzione in mora. Peraltro, il saggio degli interessi moratori corrisponde alla misura degli interessi legali di mora che il legislatore determina con una maggiorazione di otto punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla BCE. È consentita la deroga contrattuale solo se la stessa non risulti gravemente iniqua per il creditore. dunque la disciplina cerca di porre rimedio ad una particolare situazione, ovvero il rischio che il debitore ritardi i pagamenti per migliorare la gestione della propria liquidità. Proprio per questo la possibilità di pattuire interessi meno elevati di quelli di cui alla disciplina in esame rischia di indebolire la tutela del creditore. Al fine quindi di porre rimedio a ciò, il legislatore prevede che l'iniquità sia valutata avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui, in particolare, il grave scostamento dalla prassi commerciale, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza.</p>
---	---	--------------------------------------	--	---------------------------------	---